



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1379** del **22/09/2025**

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VERIFICA V.I.A. art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l., Azzone (BG) e denominato: "Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle, Revisione 2025", da localizzarsi nei Comuni di Cavaglià (BI) + Tronzano Vercellese (VC) e Alice C.Ilo (VC) – Procedura svolta di concerto tra la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli – Giudizio conclusivo della fase di VERIFICA di Assoggettabilità a V.I.A.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Patergnani

Responsabile del Procedimento FORNARO MARCO

Il Dirigente/Responsabile

PREMESSO CHE

- con domanda apposita, prot. ricez. Prov. BI n. 11194 del 30.05.2025 (a integrazione del precedente invio, prot. ricez. Prov. BI n. 10691 del 26.06.2025), la "Bettoni 4.0" S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 04315880163), corrente in loc. Forno Fusorio snc del Comune di Azzone (BG) 24020, richiese alla Provincia di Biella il rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto denominato: "*Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle – Revisione 2025*", la cui realizzazione è prevista nei territori comunali di Cavaglià (BI), Alice Castello (VC) e Tronzano Vercellese (VC). L'intervento di cui trattasi rientra nelle tipologie di cui ai nn. 8 lett. i) + t) dell'All. alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- La presentazione dell'istanza di cui sopra alla Provincia di Biella ebbe corso a seguito della corretta comunicazione della "Bettoni 4.0" S.r.l. ad entrambe le Province interessate dalle opere in progetto, operata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.R. 13/2023 e finalizzata a conoscere a quale delle due Amministrazioni Provinciali la successiva istanza di rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. avrebbe dovuto essere legittimamente presentata. In conseguenza di tale comunicazione, le due Province svolsero apposito Tavolo Tecnico Interprovinciale in data 23.04.2025, che definì la competenza della Provincia di Biella allo svolgimento della procedura di cui all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con istruttoria tecnica da gestire di concerto tra le due Autorità. Per tale ragione fu prevista l'integrazione dell'Organo Tecnico Provinciale V.I.A. Biellese

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

con funzionari tecnici appartenenti alla Provincia di Vercelli, assumendo conseguentemente l'organismo istruttorio predetto la denominazione di Organo Tecnico Interprovinciale Biella-Vercelli (nel prosieguo indicato con la sigla O.T.I. BI-VC). Comunicazione di tutte le predette indicazioni fu fornita alla "Bettoni 4.0" S.r.l. con nota della Provincia di Biella n. 8985 del 02.05.2025;

- Comunicazione di avvio del procedimento fu formalizzata dalla Provincia di Biella con la nota n. 11422/2025. Lo Studio Preliminare Ambientale fu pubblicato sul sito WEB dell'Amministrazione Provinciale di Biella, dal giorno 04.06.2025 per giorni trenta successivi consecutivi, sino al 04.07.2025, per la consultazione da parte del pubblico e la presentazione di eventuali osservazioni scritte;
- Con riferimento alla pubblicazione dello S.P.A. pervenne alla Provincia la seguente osservazione scritta del pubblico:
nota del "Movimento Valledora" Cavaglià (BI), datata 30.06.2025 e pervenuta via P.E.C. in data 03.07.2025 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 13904 del 03.07.2025);
- La consultazione delle Amministrazioni e dei soggetti che dovrebbero rilasciare – nelle successive fasi autorizzative – provvedimenti concessori o autorizzativi a vario titolo o nulla osta o pareri, prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, avvenne mediante la trasmissione della nota della Provincia n. 11452 del 04.06.2025, con la quale il Dirigente sottoscritto, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, richiese ai soggetti di cui sopra, di far pervenire per iscritto entro il termine ordinatorio del 04.07.2025, i propri rilievi inerenti allo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione suppletiva opzionale a corredo, di cui trattasi. A seguito della ricezione della suddetta richiesta, pervennero alla Provincia di Biella le seguenti note:
nota P.E.C. Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli n. 2618/2025 del 30.06.2025 (prot. ricez. Provincia n. 13558 del 01.07.2025);
nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00008023/2025 del 04.07.2025 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 13943 del 04.07.2025), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00097384 del 26.06.2025 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00007266 del 19.06.2025 Aoo:A19000);

OSSERVATO CHE

- Nella propria riunione del 08.07.2025, l'O.T.I. BI-VC, esaminato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto dei pareri pervenuti e dell'osservazione scritta ricevuta dal pubblico durante la fase di evidenza pubblica degli elaborati allegati all'istanza, formulò una proposta di richiesta chiarimenti al proponente, come ammesso dal comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., contestuale per i due progetti, finalizzata alla verifica della possibilità di non sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale i suddetti. La richiesta formale di chiarimenti al soggetto proponente avvenne con successiva nota prot. n. 14410 del 10.07.2025, inoltrata alla "Bettoni 4.0" S.r.l. nella giornata medesima, con l'invito a quest'ultima, in ossequio a quanto dispone l'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a comunicare un termine non superiore a 45 giorni necessario per la trasmissione delle contro-deduzioni integrative ai quesiti nella richiesta di chiarimenti formulati;

- Con nota prot. ricez. Prov. BI n. 14957 del 17.07.2025 la "Bettoni 4.0" S.r.l. comunicò la necessità di usufruire di 45 gg. per la consegna delle controdeduzioni e, contestualmente, per tale periodo richiese la sospensione dei termini procedurali. La sospensione per 45 gg. fu assentita dal Responsabile del Procedimento con propria nota prot. Prov. BI n. 15077 del 18.07.2025:
- Con spedizione del 25.08.2028 (prot. ricez. Prov. BI n. 17579 del 26.08.2025) la "Bettoni 4.0" S.r.l. consegnava le controdeduzioni alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota n. 14410 del 10.07.2025 citata
- Nella propria riunione del 12.09.2025, l'O.T.I. BI-VC, esaminati contestualmente i contenuti delle controdeduzioni del 25.08.2025, formalizzò nel Verbale di riunione relativo le osservazioni conclusive che si riportano nel prosieguo del presente atto

RIBADITO CHE

L'unica osservazione scritta pervenuta alla Provincia da parte del pubblico in esito alla pubblicazione dello S.P.A. fu attentamente vagliata dall'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC, dandone atto nel Verbale di riunione del 08.07.2025.

RILEVATO CHE

dal Verbale di riunione dell' O.T.I. BI-VC del 12.09.2025, emersero le seguenti considerazioni (si dà atto nel presente provvedimento che l'esame del progetto è stato condotto dall'O.T.I. BI-VC, nella stretta osservanza dell'Allegato "V" alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19"):

“TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:

a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

La S.r.l. proponente è attualmente autorizzata alla coltivazione del sito estrattivo posto a Nord della strada comunale della Valledora, con Provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, inizialmente rilasciato a favore della "Edilcave" S.r.l., con subentro successivo della "Bettoni" 4.0 S.r.l. assentito con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1494 del 21.12.2018. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale di durata ventennale, aveva conseguito positivo giudizio di compatibilità ambientale (attualmente art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.mm.ii.), con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1122 del 11.08.2015.

La coltivazione iniziò in data 29.10.2020 a seguito dell'attestazione, da parte della Provincia di Biella (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 853 del 22.07.2020), dell'avvenuto completamento del recupero morfologico e ambientale della cava esaurita posta a Sud della strada comunale della Valledora. L'efficacia del provvedimento autorizzativo risultava infatti condizionata all'attuazione del recupero ambientale della cava secondo le modalità prescritte.

Le cure colturali successive al termine del recupero ambientale, avrebbero dovuto concludersi entro tre anni dalla data di efficacia dell'atto sopra richiamato - vale a dire entro il 20.09.2023 – ma, ad oggi, si dà atto che esse non risultano ultimate. A corollario di quanto testé richiamato L'Organo Tecnico

Interprovinciale dà altresì atto che è attualmente in essere la garanzia finanziaria a beneficio della Provincia di Biella, per la copertura dei costi di recupero ambientale.

La versione del progetto attualmente presentata ha come oggetto:

- il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. per una durata di 15 anni, per consentire il completamento della coltivazione del giacimento e il recupero finale del sito estrattivo. In tale ottica è stato presentato l'aggiornamento delle fasi di coltivazione, in relazione alla durata dell'autorizzazione richiesta;
- le varianti rappresentate da:
 - escavazione di 5.000 m³ (materiale utile) nell'area di pertinenza posta a Sud della strada della Valledora (area impianti) e ad Ovest della cava esaurita (fossa Sud);
 - modifica del recupero ambientale, con riempimento della vasca di sedimentazione dei limi a Nord della strada comunale della Valledora, con formazione di un piano a quota circa +221 m s.l.m., mediante l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 120/2017 e ss.mm.ii. Raggiunta la quota stabilita, è previsto il deposito delle terre e rocce da scavo in eccedenza, impiegabili per l'esecuzione del recupero ambientale;
 - ridefinizione della morfologia dell'area di pertinenza a Sud della strada della Valledora (area impianti e deposito inerti), con formazione di una nuova area pianeggiante a quota +211 m s.l.m., previa dismissione e smantellamento degli impianti di cava e dei fabbricati di servizio attualmente presenti e non utilizzati;
 - realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con moduli a terra, di potenza nominale pari a 750 kW, presso le aree di cui al punto precedente;
 - asfaltatura di due porzioni/tratti di pista interna nelle immediate vicinanze degli accessi sulla strada pubblica (area a Nord della strada della Valledora);
 - installazione di apparecchiatura lava-ruote, pesa e box uffici presso l'accesso Est all'area della cava a Nord della strada della Valledora;
 - anticipo del recupero ambientale parziale dell'area cava Sud con inerbimento;
 - utilizzo dell'impianto di lavorazione della "Bettoni" 4.0 S.r.l. presso la cava di loc. C.na Alba sita in Comune di Tronzano Vercellese (VC), per le fasi di lavaggio, selezione e frantumazione del materiale estratto, in conseguenza alla prevista dismissione e smantellamento degli impianti di cava e dei fabbricati di servizio attualmente presenti nell'area a Sud della strada della Valledora.

Gli interventi previsti nella versione progettuale attualmente esaminata sono sinteticamente rappresentati cartograficamente nella Tav. 1.9 – "Individuazione di massima interventi di progetto su planimetria stato di fatto", rispetto alla quale l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che non è stato rappresentato il sottopunto "A1" - che stando alla legenda - dovrebbe indicare il cumulo temporaneo di T/R in eccedenza, per futuro riutilizzo ad integrazione dei recuperi ambientali.

L'attuale progetto di rinnovo dell'attività estrattiva prevede la sostanziale ri-proposizione del Piano di Coltivazione dell'area a Nord della strada della Valledora (autorizzato con il precedentemente citato Provvedimento S.U.A.P. del Comune di Cavaglià n. 6827 del 29.10.2015), sia per gli aspetti morfologici che per quanto concerne l'evoluzione dei lavori di scavo. Esso propone la riorganizzazione dei lavori in 9 fasi in relazione al nuovo periodo autorizzativo di 15 anni. L'avanzamento dei fronti di scavo avverrebbe mediante la realizzazione di gradoni aventi una pedata di almeno 5,0 m di larghezza, un'alzata di circa 2,5 m e una inclinazione massima della scarpata pari a 40°.

Come il progetto originariamente valutato e licenziato, anche la versione attuale si articola in n. 9 fasi di durata biennale, di cui:

- ✓ la prima è già conclusa;
- ✓ la seconda è in corso di realizzazione;
- ✓ le successive sono state riadattate rispetto alle varianti e alla durata del progetto attualmente presentato.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

“QUESTIONE n. 1: Con riferimento allo sviluppo dei lavori di coltivazione e recupero ambientale in fasi biennali l'Organo Tecnico Interprovinciale ha ravvisato le seguenti incongruenze, che non consentono di avere un quadro sufficientemente chiaro delle fasi di coltivazione e dei successivi recuperi ambientali:

- a) la descrizione delle fasi di coltivazione riportata al § “5.3 Evoluzione dei lavori di coltivazione” e al § “6.6 Evoluzione delle opere di recupero/riuso delle aree di cava” dell'Elaborato n. 02- “Relazione Tecnico-Illustrativa”, non è coerente con la rappresentazione cartografica di Tav. 1.8 - “Planimetria di Evoluzione Lavori per Fasi Biennali” e con quanto indicato nell'Elaborato “07 – Piano di dismissione degli impianti”, in particolare per quanto riguarda le fasi n. 2 e n. 3. In merito ai lavori di dismissione degli impianti obsoleti ubicati nell'area di pertinenza, nel sopra richiamato Elaborato 07 l'azienda indica che gli stessi avverrebbero interamente durante la Fase di progetto n. 2 (e cioè durante la fase attualmente in corso di svolgimento). A tale proposito, il termine di completamento del 28.10.2025, indicato dalla “Bettoni 4.0” S.r.l. nella “Relazione Tecnico-Illustrativa” (cfr. pag. 20 Elaborato stesso) risulta evidentemente incongruo, già avuto conto dei tempi di conclusione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui alla presente istruttoria;*
- b) a pag. 42 della “Relazione Tecnico-Illustrativa”, nell'illustrazione dei lavori di recupero ambientale articolandoli in fasi biennali, la “Bettoni 4.0” S.r.l. riconduce alla Fase 3 i lavori di dismissione degli impianti. Anche nella rappresentazione cartografica della Fase 5, l'area della cava Sud per la quale è in corso il recupero ambientale, viene indicata come “Area soggetta a recupero” (retino di colore verde) mentre nelle successive fasi non viene trattata, in quanto esclusa dal progetto attuale. Tra le aree oggetto di recupero non viene rappresentata la scarpata Sud dell'area posta a Nord della strada comunale della Valledora per la quale l'azienda proponente ha già avviato il recupero ambientale (come evidenziato nella Tavola 01 – “Stato di fatto al 31.12.2024. Planimetria” prodotta al Servizio Provinciale e Attività Estrattive in occasione della dichiarazione annuale dei volumi estratti, finalizzata al calcolo dell'onere per il diritto di escavazione);*
- c) nella Fase 2 (in corso), la “Bettoni 4.0” S.r.l. prevede la realizzazione del campo fotovoltaico nell'area a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti). L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva tuttavia che, come indicato a pagina 36 della “Relazione Tecnica” (Maggio 2025) e nell'elaborato “Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico” (Maggio 2025), la realizzazione del parco fotovoltaico risulta subordinata a una serie di attività propedeutiche, tra cui: dismissione degli impianti esistenti, allontanamento dei rifiuti, verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni, sistemazione morfologica dell'area, rimozione dei cumuli di MPS e del cumulo sabbione, ecc... La “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà pertanto confermare la correttezza della sequenza temporale riportata nella tavola di cui sopra ovvero, in caso negativo, operare gli opportuni aggiornamenti;*
- d) in merito all'area di coltivazione presso la cava a Nord della Strada Valledora, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che nella Fase 3, non sono previste opere di recupero morfologico-ambientale. Ciò premesso, in sede di chiarimenti, dovranno essere modificate le fasi di lavoro, al fine di procedere con i recuperi in contemporanea con l'evoluzione degli scavi;*
- e) la Tav. 1.6 - “Planimetria di Recupero Ambientale Finale” è difforme dalla Fase 9 (stato finale) (XIII-XIV-XV anno), rappresentata nella Tav. 1.8 - “Planimetria di Evoluzione Lavori per Fasi Biennali” per l'area ove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Tenuto conto che un impianto fotovoltaico è, di consuetudine, molto più durevole dei 15+3 anni previsti per questo progetto e che ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D. Lgs 190/2024, tra la documentazione da presentare per la P.A.S. è compreso “l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino”,*

occorre che la “Bettoni 4.0” S.r.l., in sede di chiarimenti, oltre a risolvere l’incongruenza, chiarisca il destino dell’impianto e descriva il piano di ripristino che intende adottare;

- f) l’Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la Fase 1 non rappresenta lo stato di fatto del progetto così come illustrato nella Tavola “1.3 - Stato di fatto” (Maggio 2025) . Il proponente, in sede di chiarimenti dovrà superare la criticità.

In generale, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà superare le incongruenze e i refusi individuati dall’Organo Tecnico Interprovinciale, attraverso un’adeguata valutazione della coerenza interna della documentazione con riferimento allo svolgimento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale in progetto. Tale attività dovrà concludersi della messa a disposizione dell’Organo Tecnico Interprovinciale di elaborati rivisti ed idonei alla comprensione univoca delle intenzioni del proponente

In generale, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà superare le incongruenze e i refusi individuati dall’Organo Tecnico Interprovinciale, attraverso un’adeguata valutazione della coerenza interna della documentazione con riferimento allo svolgimento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale in progetto. Tale attività dovrà concludersi della messa a disposizione dell’Organo Tecnico Interprovinciale di elaborati rivisti ed idonei alla comprensione univoca delle intenzioni del proponente”

Nel corso della riunione odierna, l’Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha risolto tutte le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata.

In più, l’Organo Tecnico Interprovinciale segnala che la configurazione di massimo scavo al termine dei lavori di escavazione è rappresentata nelle tavole “1.4 - Planimetria di massimo scavo con indicazione delle sistemazioni morfologiche da effettuare nelle aree di pertinenza” e “1.5 - Sezioni stato di fatto e massimo scavo”.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l’Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

“**QUESTIONE n. 2:** L’Organo Tecnico Interprovinciale segnala che nello S.P.A. viene indicato che, nel piazzale sottostante agli impianti di lavorazione, è previsto l’innalzamento della quota da 202 m s.l.m. a 205 m s.l.m., senza fornire indicazioni circa:

- ✓ i materiali utilizzati;
- ✓ le ragioni di tale previsione;
- ✓ gli impatti eventualmente connessi, che – qualora rilevati – devono altresì essere valutati e mitigati.

Tale quota è prevista anche nell’elaborato “1.7b - Sezioni di Recupero Ambientale”, ma non è rinvenuta negli altri elaborati.

In ragione dei suddetti rilievi, in sede di chiarimenti, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà attestare se si tratti di un refuso (provvedendo in tal caso alla sua correzione).

Diversamente dovrà provvedere all’uniformazione di tutti i documenti a questa previsione, in tal caso, valutando gli impatti correlati e le misure di mitigazione ideate.

Dovrà altresì chiarirne motivazioni e modalità di realizzazione”.

Nel corso della riunione odierna, l’Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l’Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

“QUESTIONE n. 3: L’Organo Tecnico Interprovinciale osserva che il recupero ambientale con riempimento della vasca di sedimentazione dei limi non può avvenire con la formazione di un piano a quota circa +221 m s.l.m. Come indicato nella Tavola “1.3 - Planimetria Stato di Fatto”, attualmente le quote del ciglio della vasca vanno da 230 a 221 m s.l.m. In ragione di ciò il riempimento della vasca porterebbe o alla formazione di un piano inclinato o alla formazione di una scarpata con successivo tratto pianeggiante. In sede di chiarimenti il proponente dovrà chiarire detta incongruenza e – qualora necessario - correggere le Tavole d’interesse”.

Nel corso della riunione odierna, l’Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha risolto la criticità segnalata nella Questione qui sopra riportata.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l’Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

“QUESTIONE n. 4: Come anche annotato dal “Movimento Valledora” nelle proprie osservazioni scritte datate 03.07.2025 (allegate alla nota di richiesta chiarimenti e al Verbale della precedente riunione dell’08.07.2025 – cfr. “L’area identificata come ‘area attività estrattiva autorizzata’ comprende anche parte della strada comunale della Valledora che deve essere ovviamente esclusa insieme alle fasce di rispetto relative (tavola 01.0 - sovrapposizione al P.R.G.C. vigente)” - l’Organo Tecnico Interprovinciale invita la “Bettoni 4.0” S.r.l., in sede di chiarimenti, a correggere l’elaborato grafico di cui trattasi:

- stralciando la strada della Valledora tra le aree oggetto di attività estrattiva autorizzata;*
- stralciando anche l’area della “cava Sud” non oggetto del presente procedimento.*

L’Organo Tecnico segnala però che da tali aree non è necessario estromettere le fasce di rispetto stradali, in quanto parte delle aree in disponibilità del proponente dove sono comunque assentibili le attività consentite dalle norme vigenti”.

Nel corso della riunione odierna, l’Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata.

Il presente progetto di coltivazione prevede una volumetria estraibile pari a 4.049.400 m³ (4.044.400 m³ da progetto autorizzato + 5.000 m³ da area pertinenza) e interessa terreni in disponibilità della “Bettoni 4.0” S.r.l. medesima (in forza di atto di cessione di ramo d’azienda negoziato con la “Edilcave” S.r.l. in liquidazione in data 06.06.2024 e trasposto in atti dal dott. Notaio Pierpaolo Baroni, con atto Rep. n. 22.359, Racc. n. 8710, registrato all’Ufficio delle Entrate di Mantova il 10.06.2024 al n. 7670, Serie 1T) situati nel Comune di Cavaglià, località C.na Valle, a Nord della strada comunale della Valledora, per una superficie complessiva di circa 287.000 m².

Tali volumetrie sarebbero costituite da 1.007.400 m³ di materiale sterile e da 3.042.000 m³ di materiale utile. In ragione di ciò, tenendo conto dei volumi sinora estratti (desunti dalle dichiarazioni per il pagamento dell’onere per il diritto di escavazione, pari a un totale di 415.439 m³), residuerebbero ancora 2.621.561 m³ di materiale utile da estrarre, cui vanno aggiunti 5.000 m³ dall’area di pertinenza.

Nella versione progettuale di rinnovo attuale la “Bettoni 4.0” S.r.l. mantiene la previsione originaria di riportare sul piano di fondo scavo uno strato di limi di lavaggio per uno spessore pari a circa 2 m, al fine di incrementare la soggiacenza e tutelare l’acquifero superficiale.

Anche con riferimento alla regimazione delle acque meteoriche, la “Bettoni 4.0” S.r.l. attesta il mantenimento, nella versione progettuale attuale, delle originarie modalità di gestione previste per la cava Nord. In particolare la “Bettoni 4.0” S.r.l. prevede – per il fondo cava, al termine delle attività di coltivazione e una volta raggiunta la quota di massimo scavo - la realizzazione di un fosso di raccolta

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, e’ conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e’ conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

che fungerà anche da fosso drenante, garantendo la dispersione nel sottosuolo dell'acqua per infiltrazione.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

“QUESTIONE n. 5: Per quanto riguarda la regimazione delle acque nelle aree di pertinenza (la cui sistemazione costituisce oggetto di variante rispetto al progetto autorizzato), l'Organo Tecnico Interprovinciale non è attualmente in condizione di conoscere le indicazioni progettuali della “Bettoni 4.0” S.r.l., per poter operare il corretto necessario vaglio degli impatti ambientali potenzialmente correlati. Quest'ultima è pertanto invitata, in sede di chiarimenti, a illustrare le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche anche in tali aree”.

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha sostanzialmente risolto la criticità segnalata nella Questione qui sopra riportata.

In ogni caso, l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, componente permanente dell'Organo Tecnico (Interprovinciale), nel corso della riunione odierna, sempre con riferimento al tema della regimazione delle acque meteoriche (cfr. altresì l'argomento della “Questione n. 5”), osserva, dal canto suo, che il progetto prevede che le stesse saranno realizzate anche nelle aree di pertinenza come evidenziato negli elaborati grafici messi a disposizione per l'istruttoria (a Nord e a Sud della strada della Valledora), con le stesse modalità previste da progetto nell'area estrattiva a Nord, nello specifico mediante la realizzazione di fosso drenante e di raccolta. In tale contesto l'A.R.P.A. richiede che sia comunque assegnata alla “Bettoni 4.0” S.r.l. la seguente PRESCRIZIONE: “Nella progettazione definitiva necessaria per la successiva fase autorizzativa la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà prevedere la corretta gestione delle acque meteoriche anche in condizioni di eventi estremi. Il sistema di raccolta delle acque superficiali (canalette drenanti) dovrà sempre trovarsi in condizioni di massima efficienza e dovrà essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito di precipitazioni abbondanti e per assicurare altresì la capienza di progetto”.

Come attestato nelle premesse della “Relazione Tecnico-Illustrativa”, la “Bettoni 4.0” S.r.l. – nell'attuale versione progettuale – non prevede di operare interventi presso l'area di cava esaurita Cascina Valle Sud. Di ciò preso atto, l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala tuttavia un'ulteriore incongruenza, con riferimento alla Tavola “1.8- planimetria di evoluzione lavori per fasi biennali” Maggio 2025 allorché nella medesima tale area è fatalmente indicata come “Area di ampliamento - cava esaurita autorizzata con D.C.C. comune di Cavaglià n. 51 del 30.12.2006”. Inoltre, in planimetria, l'area è rappresentata con il retino riferito a “Nuovo impianto fotovoltaico”: ciò in palese contrasto con le attuali previsioni progettuali. Anche in questo caso, l'Organo Tecnico Interprovinciale fa presente al proponente che l'intera documentazione progettuale dovrà essere coerente con tale assunto. Conseguentemente, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, il proponente dovrà, per le successive fasi autorizzative, dare corso alle rettifiche dei refusi, attraverso l'aggiornamento preciso e univoco dei dati di conoscenza forniti alle autorità tenute alle valutazioni di legge.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

“QUESTIONE n. 6: Il bilancio dei materiali necessari al recupero morfologico e ambientale dell'area attualmente presentato dalla “Bettoni 4.0” S.r.l. evidenzia, sì la completa copertura dei fabbisogni di limo e terreno vegetale ma, di converso, una carenza di 300.000 m³ di materiali necessari alle sistemazioni morfologiche per le quali il proponente prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo di

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

provenienza esterna. In particolare, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ipotizza il fabbisogno di 231.900 m³ per l'integrazione dei recuperi naturalistici (genericamente riferiti all'area cava Nord – cfr tab. di pag. 39 della "Relazione Tecnico-Illustrativa") senza tuttavia meglio specificare a cosa si riferisca e, conseguentemente, dove prevedrebbe di collocare le T/R da utilizzare a tale scopo.

Alla luce di quanto testé rilevato l'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti:

- ✓ dettagli in termini quantitativi tale dato;
- ✓ specifichi le modalità di utilizzo delle T/R da scavo di provenienza esterna per i recuperi previsti, distinguendo tra unità ambientali (scarpate, aree pianeggianti di fondo scavo, etc...);
- ✓ produca una Tavola che evidenzi le attività di riporto delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti di estrazione e del terreno vegetale per le varie Fasi previste nell'evoluzione lavori".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. non ha completamente superato le criticità indicate nella "Questione" qui considerata, non avendo provveduto a dettagliare le modalità di utilizzo nell'area di progetto delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna. Inoltre, l'impiego esclusivo di limi per le attività di recupero morfologico può determinare la formazione di uno strato impermeabile, compromettendo significativamente le capacità drenanti del terreno ed eventualmente agevolando la formazione di ristagni.

Tuttavia l'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene che la "Questione" possa risolversi a condizione che la "Bettoni 4.0" S.r.l., nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per le successive fasi autorizzative, osservi le seguenti PRESCRIZIONI:

- prevedere con chiarezza nel progetto la distinzione e la separazione delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna, tra quelle originate dai primi strati superficiali di suolo (e quindi più ricche di sostanza organica) da quelle provenienti da strati più profondi di terreno, e con le seguenti indicazioni operative:
 - I. le terre e rocce da scavo di cui sopra, originate dai primi strati superficiali di suolo - e quindi di qualità più alta – dovranno essere miscelate con il terreno vegetale prodotto e accumulato nel sito;
 - II. le terre e rocce da scavo di cui sopra, provenienti da strati più profondi di terreno, dovranno essere miscelate con il limo di lavaggio proveniente dagli impianti di lavorazione del sito in loc. Cascina Alba;
- prevedere che il recupero ambientale del fondo cava sia realizzato attraverso la predisposizione di n. tre strati, così composti:
 - I. un 1° strato, dello spessore di 1 m (un metro), di solo limo di lavaggio;
 - II. successivamente un 2° strato, dello spessore circa 1 m (un metro), di terre e rocce da scavo prive di sostanza organica attiva miscelate con il limo di lavaggio;
 - III. infine un 3° strato superficiale, dello spessore circa di circa 50 cm, di terreno vegetale miscelato a terre e rocce da scavo con sostanza organica attiva.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 7: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, nell'elaborato "6 - Piano di Monitoraggio Ambientale" la "Bettoni 4.0" S.r.l. fornisce indicazioni circa i monitoraggi e i controlli da effettuare per la verifica della compatibilità ambientale dei materiali in ingresso. Nel prenderne atto, l'Organo Tecnico Interprovinciale, in merito ai controlli analitici (autocontrolli) da eseguire sul materiale acquisito come terre e rocce da scavo escluse sulla normativa dei rifiuti, in riferimento a quanto previsto dall'Allegato B del Regolamento Regionale n. 3/R del 25/03/2022, eccepisce che il progetto non ha individuato apposita area dove depositare il materiale in ingresso in attesa degli esiti degli autocontrolli. La criticità dovrà essere superata dal proponente in sede di chiarimenti".

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha sostanzialmente risolto la criticità segnalata nella Questione qui sopra riportata.

Tuttavia, sempre con riferimento al tema dei monitoraggi, nel corso della riunione odierna l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, componente permanente dell'Organo Tecnico (Interprovinciale), pur concordando con quanto esposto dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. all'interno dell'Elaborato n. 6 "Piano di Monitoraggio Ambientale" per il buon esito delle attività inerenti al recupero ambientale, ritiene comunque necessario che tali impegni, che la "Bettoni 4.0" S.r.l. illustra nel progetto, costituiscano altresì delle PRESCRIZIONI da inserire nel provvedimento conclusivo, come segue:

- I. "La "Bettoni 4.0" S.r.l. sarà tenuta a rispettare diligentemente il cronoprogramma delle attività previsto in progetto, in modo da garantire il progressivo recupero delle aree oggetto di coltivazione.
- II. Riguardo a tutte le opere di recupero e inserimento ambientale a verde, dovranno essere attuate le cure colturali di accompagnamento alla crescita delle piante messe a dimora, al fine di migliorarne l'attecchimento, previste dal piano di manutenzione.
- III. La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà presentare, con cadenza annuale, apposita Relazione che contenga e illustri:
 - i. gli interventi di recupero ambientale realizzati nel corso dell'anno;
 - ii. una previsione degli interventi di recupero ambientale da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, con specifico riferimento alle previsioni del progetto approvato, sia in termini qualitativi che quantitativi, fatti salvi i casi in cui siano necessarie modifiche che dovranno comunque essere concertate;
 - iii. il consuntivo dovrà contenere informazioni in merito ai movimenti terra connessi al recupero morfologico del sito, alla ricostituzione del suolo, agli interventi d'inerbimento e messa a dimora, alle cure colturali eseguite e alle fallanze da risarcire nei 12 mesi successivi e alle modalità di conservazione del terreno di coltivo in attesa del suo riutilizzo per le attività di recupero ambientale;
 - iv. l'elaborato dovrà prevedere allegati fotografici datati e orientati su apposita cartografia.

La relazione dovrà essere trasmessa all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est e alla Provincia di Biella. A seguito della trasmissione delle relazioni annuali inerenti all'andamento degli interventi di recupero, qualora si presentassero criticità, potranno essere valutate azioni correttive, da attuare in accordo con l'Autorità Competente.

- IV. Nell'ambito della Relazione di cui alla prescrizione precedente, la descrizione delle attività di manutenzione eseguite dovrà essere integrata con un paragrafo dedicato agli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017, utile a fornire elementi di conoscenza circa:
 - i. individuazione delle specie trattate;
 - ii. dettagli sugli interventi eseguiti;
 - iii. ubicazione dei nuclei (coordinate WGS84 UTM32);
 - iv. ogni altra informazione utile a verificarne l'efficacia negli anni.

Dovrà essere attuato un monitoraggio con caratteristiche coerenti con quanto indicato nella procedura A.R.P.A. "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)".

I dati cartografici richiesti dovranno essere forniti anche in formato vettoriale.

- V. Il terreno di scotico, stoccato per le attività di ripristino, dovrà essere conservato in cumuli di altezza non superiore a 3m, che dovranno essere oggetto di inerbimento, al fine di prevenire l'erosione, la perdita di sostanza organica e l'insediamento di vegetazione alloctona invasiva. La

composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra" (Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017). La movimentazione e lavorazione del top-soil dovrà sempre essere eseguita con il terreno in tempera, evitando fenomeni di eccessivo compattamento".

Sempre l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, nel corso della riunione odierna, rileva che, negli elaborati integrativi del 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. individua, quale zona di stoccaggio temporaneo del materiale in ingresso (terre e rocce da scavo) in attesa degli autocontrolli, l'area pianeggiante a quota campagna compresa tra la vasca di sedimentazione limi e l'adiacente strada vicinale. L'area identificata ha una superficie di circa 2.000 m² ed è possibile l'accesso diretto da apposito cancello carraio dedicato. A tal proposito, nell'Elaborato "6 - Piano di Monitoraggio ambientale", la "Bettoni 4.0" S.r.l. fornisce indicazioni circa i monitoraggi e i controlli da effettuare per la verifica della compatibilità ambientale dei materiali in ingresso.

Con riferimento a quanto qui sopra riportato l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, propone l'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. della seguente ulteriore PRESCRIZIONE: "In relazione agli autocontrolli da effettuare sul materiale in ingresso all'area di cava, si richiede sin d'ora che la "Bettoni 4.0" S.r.l. provveda a trasmettere all'A.R.P.A. (c/o dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it, all'attenzione del servizio di Tutela e Vigilanza sede di Biella), con preavviso di almeno 15 gg, una comunicazione preventiva circa la data del campionamento delle terre e rocce da scavo, in modo che l'Agenzia possa eventualmente procedere con un contro campione".

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 8: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la versione progettuale attuale avrebbe dovuto fornire indicazioni anche circa le aree di stoccaggio temporaneo delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna che, a norma di legge, devono essere sottoposte al controllo dei parametri di cui all'Allegato 4 al D.P.R. 120/17, da effettuarsi ogni 5.000 m³ di materiale ritirato e depositato in cumulo, in apposita area individuata nel progetto. Il proponente avrebbe dovuto indicare, con sufficiente grado di dettaglio, dove prevedrebbe di stoccare detti materiali il cui utilizzo è previsto per il riempimento dei vuoti di cava, finalizzato al modellamento morfologico delle aree in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, nella Tav. 1.9 non è stato rappresentato il sottopunto "A1" che - secondo quanto indicato in legenda - dovrebbe indicare, il cumulo temporaneo di T/R in eccedenza per futuro riutilizzo ad integrazione dei recuperi ambientali.

Tali carenze di informazioni dovranno essere superate a cura del proponente in sede di chiarimenti".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata.

Le operazioni di smantellamento degli impianti esistenti e d'installazione dell'impianto fotovoltaico, sono state dal proponente descritte e rappresentate in planimetrie afferenti la cantierizzazione e le aree di deposito temporaneo dei materiali di scarto prodotti, che l'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene adeguate (FTV - FASE 1 - Layout dismissione impianti, FTV - FASE 3 - Layout realizzazione impianto fotovoltaico).

Con riferimento all'ipotesi del nuovo impianto fotovoltaico introdotta dal proponente, l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala di non ritenere particolarmente funzionale alla chiarezza del complesso degli elementi progettuali la scelta di suddividerne le modalità costruttive in fasi (da 1 a 4) e sotto-fasi (1.1, 1.2, 2.1 e via di seguito) (cfr. Elaborato "06 Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico"),

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

attraverso l'utilizzo della stessa denominazione utilizzata per le fasi di progetto e recupero ambientale. E' facile desumere come il metodo testé richiamato sia suscettibile di creare ambiguità tra le diverse distinte attività, considerato altresì che il proponente omette di attestare in modo specifico all'interno di quale delle fasi [general] di progetto si inseriscano le peculiari fasi e sottofasi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico (si potrebbe desumere che ciò riguardi la Fase 3 del progetto di coltivazione e recupero ambientale ma è evidente come tale attestazione debba provenire in modo chiaro dal proponente).

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

***“QUESTIONE n. 9:** L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che l'area degli impianti è stata oggetto di n. 3 sondaggi esplorativi eseguiti nel Dicembre 2024, spinti alla profondità di 2,5-3 m dal piano campagna (cfr. 07 – Piano di dismissione degli impianti, 09 – Relazione Tecnico-Illustrativa estrazione materiale area impianti e 11 - Elaborato grafico sondaggi area impianti), da cui evince che, nel sondaggio 1, fu individuato naturale sin dalla quota del p.c. mentre negli altri due sondaggi il naturale fu rinvenuto alla profondità di 2,5 m dal p.c.*

In considerazione di quanto testé premesso l'affermazione del proponente, più volte riportata, secondo cui, in tale area “I materiali che formano l'area in argomento sono costituiti, al di sopra della quota di circa 194 m s.l.m., da depositi di materiale sterile di cava, misto a modeste quantità di inerti lavorati e limi, prodotti e depositati presumibilmente durante le campagne di coltivazione che hanno interessato il sito negli scorsi decenni. Al di sotto della quota di circa 194 m s.l.m. è presente materiale naturale indisturbato” non pare avere, per l'Organo Tecnico Interprovinciale, un fondamento, considerato che la quota del piano campagna si aggira sui 223-222 m s.l.m.

A tale proposito è pregiudizialmente doveroso, per l'Organo Tecnico Interprovinciale, rilevare che gli elaborati afferenti la caratterizzazione geologica dell'area non risultano sottoscritti da un tecnico a ciò abilitato, essendo sottoscritti da tale “ingegner Filippo Bettoni”.

Dal punto di vista dei contenuti, la suddetta documentazione risulta di scarsa accuratezza e con alcune incongruenze. Dato atto che, per la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. l'allegazione di elaborati ulteriori rispetto allo Studio Preliminare Ambientale non è richiesta e si qualifica quindi come opzionale ad appannaggio del proponente, rimane scontato che altresì la documentazione tecnica opzionale – nell'ipotesi in cui si opti per renderla disponibile alle autorità competenti per il suo esame – debba contenere attestazioni congrue e, prima di ogni cosa, operate da un professionista che ne possieda le competenze. In ragione di ciò la “Bettoni 4.0” S.r.l., in sede di chiarimenti, chiarisca le contraddizioni rilevate e fornisca, a cura di un professionista abilitato, un approfondimento d'indagine dell'area, idoneo a consentire la ricostruzione della stratigrafia dei terreni interessati dai lavori estrattivi e di rimodellamento morfologico”.

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

***“QUESTIONE n. 10:** L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, tra le varianti di progetto, è prevista l'installazione di box uffici presso l'accesso Est all'area della cava a Nord della strada della Valledora. Non risulta tuttavia, dalla documentazione resa disponibile con l'istanza qui esaminata, alcuna valutazione circa la necessità di scarichi domestici e l'idoneità – dal punto di vista delle quantità assentite - delle attuali concessioni per emungimento da due pozzi vigenti per il soddisfacimento dei*

fabbisogni idrici connessi all'attuazione del progetto. Il proponente dovrà fornire queste indicazioni in sede di chiarimenti").

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. non ha, in concreto, superato la criticità rilevata nella "Questione" qui considerata. L'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene tuttavia che la criticità possa superarsi assegnando all'azienda una PRESCRIZIONE secondo cui: "In vista della predisposizione della documentazione progettuale definitiva necessaria per affrontare la successiva fase autorizzativa, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, verificare la necessità o meno di prevedere la realizzazione di servizi igienici per il personale occupato nel sito di cava e nel previsto ufficio per l'accettazione, il controllo e la pesatura degli autocarri in ingresso ed in uscita dal sito medesimo. In tale ottica, l'Organo Tecnico Interprovinciale fa presente che, nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la realizzazione di uno scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche nei primi strati del sottosuolo, lo stesso dovrà essere autorizzato a norma del D.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale)".

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 11: Nell'estratto di Tav. 02 – "Infrastrutture ed uso del suolo urbano attuale, tratta dal P.R.G.C. del Comune di Cavaglià" di Fig. 11 presente nell'Elaborato 2 – "Relazione Tecnico-Illustrativa", viene rappresentata una fascia, in corrispondenza del margine orientale dell'area di cava, che viene indicata come "Area di deposito temporaneo cappellaccio", ma che non trova riscontro nelle tavole di progetto. In sede di chiarimenti la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà appianare tale criticità".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha confermato l'esclusione dal progetto di un'area in disponibilità della Società stessa, indicata in verde nella tavola "1.3 – Planimetria stato di fatto". L'area, prima dell'avvio dei lavori risultava boscata mentre attualmente è occupata da un deposito temporaneo di cappellaccio. Il progetto autorizzato con Provvedimento finale del S.U.A.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015 non comprendeva tale area.

L'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di assegnare, a tal proposito, una PRESCRIZIONE avente il seguente tenore: "La "Bettoni 4.0" S.r.l. nella documentazione progettuale necessaria per le successive fasi autorizzative dovrà produrre i titoli abilitativi (p. es. permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica ecc...) ottenuti dal Comune di Cavaglià per l'area di cui trattasi (mappale 525 foglio 27). L'Organo Tecnico Interprovinciale sottolinea inoltre che - come indicato nel successivo punto d) "Produzione di Rifiuti" - la gestione del cappellaccio deve essere inclusa nel "Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.)" predisposto ai sensi del D. Lgs 117/08. Pertanto, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà tenere conto di questa fattispecie nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per affrontare le successive fasi autorizzative".

L'Organo Tecnico Interprovinciale fa inoltre sin d'ora presente che la documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative dovrà essere allestita con specifico riferimento a quanto prescritto dal Regolamento Regionale 11/R/2017.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 12: Premesso che nello S.P.A. viene indicato che "Per la realizzazione della connessione sono necessari lavori di tipo COMPLESSO (art. 10.1 del TICA), essendo altresì necessarie opere sulle infrastrutture di altro gestore (TERNA). Il tempo massimo previsto per

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

l'esecuzione dei lavori a cura di E-Distribuzione S.p.a. è di 360 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive prevista dal TICA, pertanto, il preventivo in oggetto sarà formalmente accettato entro i tempi di validità dello stesso unitamente al versamento delle somme dovute alla società E-DIS per il proseguo della pratica di connessione e l'avvio delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere". L'Organo Tecnico Interprovinciale, oltre al fatto che "TERNA" S.p.A. - non figurando tra i soggetti indicati dal proponente stesso dell'"Elenco delle Autorizzazioni" allegato all'istanza qui istruita - non è stata coinvolta nella presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ritiene necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, fornisca delucidazioni circa le opere richieste da "TERNA" S.p.A. con l'allegata lettera datata 23.02.2022: in particolare se le indicazioni colà contenute siano attualmente efficaci.

Qualora la citata "Cabina Primaria denominata "Santhià" (per una potenza in immissione e in prelievo pari a 52 MW)" fosse quella legata alla realizzazione del Termovalorizzatore progettato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia, occorre rilevare che, allo stato dell'arte tale progetto non risulta assentito, ancorché la S.p.A. citata abbia presentato, avverso il provvedimento di non compatibilità ambientale, ricorso al T.A.R. Piemonte, attualmente il fase di svolgimento.

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, oltre ai 360 giorni necessari per i lavori di connessione, nella TICA "e-distribuzione" S.p.A. indica quanto segue: "Vi evidenziamo che per la connessione del vostro impianto di produzione sono necessarie opere sulle infrastrutture di un altro Gestore (TERNA) comunicateci dallo stesso nell'ambito del coordinamento tra Gestori e riportate nel documento allegato. I tempi di realizzazione di tali opere, indicati dall'altro Gestore (TERNA), sono riportati nella STMG di Terna; eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori del Gestore (TERNA) non potranno essere imputati ad e-distribuzione S.p.A.". Nella propria lettera la "TERNA" S.p.A. indica che: "i tempi di realizzazione degli impianti di rete necessari alla connessione del Vs. impianto sono pari a 8 mesi + 1 mese/km per il potenziamento/rifacimento delle linee RTN a 132 kV. Vi informiamo che i tempi di realizzazione degli impianti RTN decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione alla RTN della Vs. CP, che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione". In conclusione, con riferimento a quanto sin qui riassunto, la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, è chiamata a fornire indicazioni circa i tempi necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, tenendo anche conto del fatto che la lunghezza in km degli interventi da realizzare da parte di "TERNA" S.p.A. non sono conosciuti".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. non è riuscita ad ottenere da "e-distribuzione" S.p.A. altre informazioni, oltre a quelle allegate al preventivo, relativamente al cronoprogramma degli interventi necessari alla connessione dell'impianto fotovoltaico alla Rete Elettrica Nazionale. L'Organo Tecnico Interprovinciale, permanendo delle incognite relative ai tempi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, richiede l'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di una PRESCRIZIONE avente il seguente tenore: "Qualora la "Bettoni 4.0" S.r.l. non riuscisse a realizzare l'impianto fotovoltaico nella fase III, gli altri interventi di recupero morfologico e ambientale (inerbimento) previsti sull'area dell'impianto stesso dovranno comunque essere realizzati nella fase III".

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 13: L'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che la dichiarazione della "Bettoni 4.0" S.r.l., riportata nell'Elaborato 13 "Elenco delle Autorizzazioni, dei Nulla Osta, dei Pareri da acquisire", secondo cui "Per quanto alle attività/autorizzazioni necessarie alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (es. richiesta taglio strada, etc., come da preventivo di connessione allegato), le stesse sono a carico di e-distribuzione", non è corretta. Infatti, a norma dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 190/2024, sono soggetti allo stesso regime autorizzativo "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, [...], nonché per le opere connesse e le infrastrutture

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti", indipendentemente da chi andrà a realizzare gli interventi. A tale proposito, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che nello S.P.A. sono stati valutati gli impatti del solo impianto fotovoltaico senza tenere conto degli impatti generati dalla connessione: scavi, interferenze con la viabilità comunale e privata, produzione terre e rocce da scavo ecc... Il proponente dovrà superare la criticità in sede di chiarimenti".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha valutato gli impatti ambientali delle opere di connessione, dichiarando che l'autorizzazione di quest'intervento sarà di competenza di "e-distribuzione" S.p.A. che si occuperà della sua realizzazione. A tal proposito l'Organo Tecnico Interprovinciale sottolinea tuttavia che a norma dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 190/2024, sono soggetti allo stesso regime autorizzativo "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, [...], nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti", indipendentemente da chi andrà a realizzare gli interventi. Questo principio vige già da tempo, tenuto conto che la stessa disposizione era già prevista per l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003. L'Organo Tecnico Interprovinciale richiede pertanto l'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di una PRESCRIZIONE avente il seguente tenore: "La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà conseguire l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto unitamente alle relative opere di connessione, utilizzando la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all'art. 8 del D.Lgs 190/2024. La P.A.S. potrà essere rilasciata dal Comune di Cavaglià nell'ambito del successivo procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23/2016, in quanto "il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività". In ragione di tale assunto la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà quindi allegare al progetto definitivo per affrontare la fase autorizzativa successiva tutta gli elaborati e gli atti necessari per ottenere anche questo titolo".

b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che il progetto qui istruito non fa cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, che interessano le aree di riferimento, dal momento che trattasi di modifica di progetto esistente.

c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:

SUOLO e SOTTOSUOLO:

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 14: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la versione progettuale qui istruita ricalca il progetto di coltivazione autorizzato con Provvedimento finale del S.UA.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, il quale prevedeva l'estrazione di un volume pari a 4.044.400 m³ di materiale naturale (al netto del terreno vegetale di scotico), ai quali, con la versione di progetto oggetto della presente istruttoria, si sommano 5.000 m³ da estrarre dall'area di pertinenza in cui si prevede lo smantellamento degli impianti. Di tale volume, 1.007.400 m³ sarebbe costituito da materiale sterile e 3.042.000 m³ da materiale utile che, al netto dei volumi estratti negli anni 2020-24, corrisponderebbe a un volume ancora da estrarre di 2.621.561 m³ di materiale utile, a cui vanno aggiunti i 5.000 m³ di cui sopra, interessando una superficie di 287.000 m².

Tuttavia, come già oggetto di altra precedente "Questione", la ricostruzione della stratigrafia dell'area sottostante gli impianti prodotta dal proponente risulta, allo stato dell'arte, scarsamente utile allo scopo,

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

per cui quanto già richiesto nell'apposito paragrafo al proponente dovrà parimenti essere idonea ai fini della verifica circa la veridicità delle volumetrie indicate".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata e con rimando, altresì, ai temi affrontati alla "Questione n. 9", anch'essa risolta e più sopra riportata.

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che il piano di riqualificazione dell'area degli impianti e delle pertinenze presentato in allegato all'istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. qui istruita prevede lo smantellamento dell'impianto di lavorazione degli inerti (ormai obsoleto e vittima di reiterati atti vandalici) e delle relative strutture accessorie. A seguito della rimozione dell'impianto e dei materiali (destinati ad apposita campagna mobile di frantumazione tramite frantoio di proprietà della stessa S.r.l. proponente), la "Bettoni 4.0" S.r.l. prevede l'effettuazione della verifica dell'assenza di contaminazione dei terreni, cui seguirà la sistemazione morfologica dell'area.

L'area sarà interessata dalla formazione di un'area pianeggiante a quota 211 m s.l.m., di superficie pari a circa 0.8 ha, raccordata, mediante scarpate con pendenza pari a 20°, verso Nord-Ovest con il piazzale a quota 230 m s.l.m. e con la pista di accesso; verso Est, invece, collegata con il piazzale sottostante.

Tutta l'area sarà successivamente inerbita, fatta eccezione per le aree del piazzale a quota 230 m s.l.m. e della strada d'accesso e parzialmente occupata dall'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione. L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che, attraverso un software di modellazione topografica, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha operato il confronto tra le quote dell'area attuale con le quote di progetto, valutando che detta sistemazione determinerebbe volumi di sterro pari a 62.500 m³, comprensivi anche del cumulo di MPS e del sabbione, per un totale di 57.500 m³, da cui deriverebbe un esubero di 5.000 m³ di naturale, corrispondenti alla volumetria aggiuntiva di escavazione indicata dall'azienda.

L'Organo Tecnico Interprovinciale, anche in questa occasione, rimanda a quanto in precedenza annotato al § a) del Titolo I del presente verbale, circa gli approfondimenti stratigrafici prodotti dal proponente.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 15: In sede di sopralluogo del 03.07.2025, è stato rilevato che parte dei cumuli di MPS, posizionati nei pressi dell'impianto di lavorazione, sono stati oggetto di commercializzazione, così come - in misura minore - i cumuli di sabbione. Con riferimento al cronoprogramma di dettaglio delle sotto-fasi per il cantiere del campo fotovoltaico (cfr. pag. 22 della "Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico" - Maggio 2025), l'Organo Tecnico Interprovinciale eccepisce la mancata indicazione delle tempistiche per le operazioni di allontanamento del cumulo di MPS e sabbione. L'Organo Tecnico Interprovinciale richiede, conseguentemente, di indicare le predette tempistiche e di modulare le fasi di progetto, tenendo conto della necessità di riallocare preventivamente tali materiali".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha risolto la criticità segnalata nella Questione qui sopra riportata.

ACQUA: L'Organo Tecnico rimanda ai rilievi operati più oltre al § "e" del presente Titolo, matrice ambientale "ambiente idrico".

BIODIVERSITA':

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

***“QUESTIONE n. 16:** In relazione agli esiti del sopralluogo condotto in data 03.07.2025 e con riferimento agli elaborati allegati dal proponente all'istanza qui istruita, per quanto riguarda la matrice ambientale qui considerata, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva le seguenti criticità:*

- a) con riferimento alla cava a Nord della strada Valledora, il progetto di recupero ambientale dovrà, in sede di chiarimenti revisionato, in ragione della presa d'atto che la densità delle specie arbustive risulta predominante rispetto a quella delle specie arboree. Conseguentemente dovrà essere incrementato l'impiego di specie arboree, sino a saturare l'area oggetto di recupero, garantendo una densità non inferiore a 1200 piante/ettaro per le arboree e 800 piante/ettaro per le arbustive;*
- b) la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà revisionare le specie utilizzate:*
 - i. stralciando l'uso del Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) per motivi fitosanitari;*
 - ii. sostituendo il Salice bianco (*Salix alba*) con il Pioppo tremulo (*Populus tremula*), in quanto specie con un'ecologia più ampia;*
 - iii. rivedendo in ribasso la percentuale del Ciliegio selvatico (*Prunus avium*) (dal 25% al 10-5%), in quanto specie mesofila secondaria;*
- c) la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà integrare il progetto di recupero della cava a Nord della strada Valledora con la presentazione di un tipologico di impianto che descriva nel dettaglio la densità e il sesto di impianto delle specie arboree e arbustive. Per una migliore riuscita degli interventi, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà adottare un sesto d'impianto articolato su collettivi monospecifici, in quanto le specie utilizzate hanno velocità di accrescimento differenti. Le specie arbustive dovranno essere utilizzate per la realizzazione di fasce ecotonali, di mantelli o di nuclei all'interno della matrice arborea al fine di incrementare l'eterogeneità ambientale;*
- d) osservato, in occasione del sopraccitato sopralluogo, il completamento del recupero morfologico delle scarpate a Sud della cava a Nord della strada Valledora, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di anticipare alla prima stagione vegetativa utile la messa a dimora delle specie previste da progetto e di concerto aggiornare la Tavola delle fasi di recupero (Tavola 1.8);*
- e) avuto conto del lungo periodo di accantonamento del terreno di coltivo prima del riuso per il recupero morfologico e ambientale del sito, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà prevedere una caratterizzazione dal punto di vista chimico-fisico prima del riutilizzo in sito, al fine di verificare eventuali necessità di ammendanti organici e/o eventuali lavorazioni preliminari;*
- f) presso l'area di pertinenza a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti), nelle zone a piano campagna e scarpate, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà, compatibilmente con le esigenze di non ombreggiamento del campo fotovoltaico, sostituire la “superficie inerbita” con la messa a dimora di piante come previsto per le aree pianeggianti/aree di scarpata dell'attigua cava esaurita;*
- g) presso il lato Nord-Ovest dell'area adibita a sede dell'impianto fotovoltaico, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà completare la siepe perimetrale di mascheramento per l'intero lato lungo la strada Valledora;*
- h) per l'area di fondo scavo ubicata tra il campo fotovoltaico e la cava esaurita, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva un'incongruenza tra quanto riportato nella tavola “8.4 FTV - Misure di mitigazione ambientale” e nelle tavole “1.6 - Planimetria di recupero ambientale finale” / “1.8 - Planimetria di evoluzione lavori per fasi biennali” (Maggio 2025), in quanto dovrà essere realizzata la messa a dimora di piante anziché il solo inerbimento;*
- i) osservato, in occasione del sopraccitato sopralluogo, che la scarpata lato Ovest della cava esaurita a Sud della strada Valledora risulta inerbita. Qualora tale scarpata non necessitasse di ulteriori interventi di rimodellamento morfologico la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà prevederne il recupero tramite messa a dimora di alberi/arbusti nella prima fase del presente progetto.*

La “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà, in sede di chiarimenti, provvedere ad aggiornare il progetto con le indicazioni fornite in ciascuno dei punti suelencati”.

Nel corso della riunione odierna, l’Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata, con riferimento alle lettere a), b), c), e), h).

Con riferimento invece alla criticità indicata alla lettera d), l’A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, componente permanente dell’Organo Tecnico (Interprovinciale), preso atto di quanto prodotto dal proponente in sede di chiarimenti – con riferimento all’intenzione di effettuare il recupero ambientale della scarpata Sud della cava a Nord della strada Valledora nella “Fase III” di progetto – propone l’assegnazione della seguente PRESCRIZIONE: “Preso atto che il recupero morfologico della scarpata Sud della cava a Nord della strada Valledora risulta completato, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, dovrà essere prevista la messa a dimora delle specie indicate nel progetto nella prima stagione vegetativa utile della “Fase III” (primavera 2026)”

Con riferimento alla criticità indicata alla lettera f), l’A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, preso atto di quanto prodotto dal proponente in sede di chiarimenti – con riferimento alla previsione di una revisione del progetto di recupero ambientale dell’area di pertinenza a sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti) – ugualmente propone l’assegnazione delle seguenti PRESCRIZIONI:

- I. “Nelle zone a piano campagna, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la “superficie inerbita” dovrà essere sostituita dalla messa a dimora di piante, come previsto per le aree pianeggianti/aree di scarpata dell’attigua cava esaurita”;*
- II. “Qualora le opere in progetto per la costruzione dell’impianto fotovoltaico non fossero realizzate, il sito dovrà essere oggetto di interventi di ripristino ambientale nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel progetto di recupero ambientale previsto per la fase di dismissione dell’impianto stesso”*

Anche con riferimento alla criticità indicata alla lettera g), l’A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE e gli altri componenti dell’Organo Tecnico Interprovinciale, preso atto di quanto prodotto dal proponente in sede di chiarimenti, mediano la formulazione della seguente PRESCRIZIONE: “Negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la “Bettoni 4.0” S.r.l., la barriera vegetale di mascheramento, posta sul lato Nord-Ovest” dell’area adibita a sede dell’impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata nella prima stagione ottimale alla piantumazione successiva all’autorizzazione. Ciò dovrà avvenire mediante la messa a dimora di alberi ed arbusti disposti su doppio filare, utilizzando le essenze autoctone già previste per gli interventi di ripristino in progetto con le stesse percentuali di impianti e gli stessi interventi di manutenzione. La siepe dovrà avere una densità tale da consentire il mascheramento dell’area dalla strada. L’azienda dovrà congruamente rendere conto negli elaborati di progetto definitivo delle ragioni dell’eventuale valutazione in senso negativo dell’indicazione qui sopra fornita”.

Con riferimento infine alla criticità indicata alla lettera i), l’A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, preso atto di quanto prodotto dal proponente in sede di chiarimenti, propone, anche in questo caso, l’assegnazione di una PRESCRIZIONE, come segue: “Preso atto che il recupero morfologico della scarpata lato Ovest della cava esaurita a Sud della strada Valledora risulta completato, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà prevedere la messa a dimora di alberi/arbusti come per le scarpate attigue nella prima stagione vegetativa utile della “Fase III” (primavera 2026)”

d) **PRODUZIONE DI RIFIUTI:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che il progetto qui istruito prevede la produzione di diverse tipologie di rifiuti. In particolare, nell'esecuzione della 3^a fase (di progetto), in relazione alla dismissione dell'impianto di lavorazione inerti e delle strutture accessorie poste nell'area di pertinenza a Sud della Strada Valledora.

A tal proposito la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che verranno prodotti rifiuti di diverse tipologie, quali: macchinari, componenti elettriche ed elettromeccaniche, rifiuti metallici, rifiuti di plastica e rifiuti inerti da demolizione. L'azienda prevede di depositare i rifiuti prodotti da tali operazioni in un'area individuata all'interno dell'area d'intervento, dedicata al deposito temporaneo di tali rifiuti e prevede di successivamente avviarli a recupero e/o smaltimento in base alla loro tipologia.

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva tuttavia la mancata identificazione di aree destinate alle operazioni di selezione, in quanto la Società opererà in modo selettivo durante lo smantellamento, separando le varie tipologie già all'origine.

Successivamente la "Bettoni 4.0" S.r.l. prevede di procedere alla demolizione delle parti in cemento armato costituenti il corpo principale e le strutture accessorie e di depositare tali rifiuti da demolizione in un'area dedicata con destinazione successiva a recupero R5 presso il sito, mediante presentazione di campagna di attività ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con impianto mobile di frantumazione.

Il materiale frantumato sarà sottoposto alle verifiche analitiche previste dal Decreto n. 127/2024 per classificarlo End of Waste. Tale materiale, nell'ipotesi in cui si riveli conforme alle specifiche di legge, verrebbe poi avviato alla commercializzazione.

Anche durante la fase di realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico, in fase d'installazione, l'azienda prefigura la produzione di rifiuti costituiti dagli imballaggi delle componentistiche (imballaggi in legno, plastica e cartone). Con riferimento a detti rifiuti, l'azienda prevede la il deposito temporaneo, in un'area dedicata individuata sita all'interno del cantiere di proprietà, in modo da non interferire con le operazioni di installazione. I rifiuti, viste le tipologie, saranno quindi avviati a recupero.

A termine vita, l'impianto fotovoltaico sarà dismesso: i rifiuti prodotti in questa fase saranno costituiti da: RAEE, cavi elettrici, rifiuti di plastica, rifiuti metallici e rifiuti inerti. La maggior parte dei rifiuti prodotti saranno avviati a recupero. A smaltimento saranno avviati solo i rifiuti non diversamente recuperabili. I pannelli fotovoltaici, se non avranno raggiunto il termine della propria vita utile, potranno essere riutilizzati o rivenduti; diversamente saranno avviati a recupero come previsto dalla normativa vigente. Come già anticipato nel punto a) del Titolo I del presente verbale, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha fornito indicazioni circa l'individuazione delle aree di deposito temporaneo dei diversi materiali e la cantierizzazione ritenute idonee (cfr. FTV - FASE 1 - Layout dismissione impianti, FTV - FASE 3 - Layout realizzazione impianto fotovoltaico).

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall'attività estrattiva la S.r.l. proponente ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.), predisposto ai sensi del D. Lgs 117/08 (cfr. Elaborato 5 – Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione).

In tale contesto, l'Organo Tecnico Interprovinciale eccepisce che l'elaborato di cui sopra tratta esclusivamente i limi di lavaggio prodotti dalla lavorazione dei materiali estratti.

Considerato che il sopracitato decreto definisce i "rifiuti di estrazione" quali rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, l'Organo Tecnico Interprovinciale evidenzia conseguentemente la necessità che, nel provvedimento conclusivo della presente fase di Verifica, sia PRESCRITTO che, nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, sia incluso un Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.) che prenda in esame tutti i rifiuti prodotti dall'attività estrattiva e quindi anche gli sterili di copertura (cappellaccio) e

il terreno vegetale. Rispetto a tali materiali si rinvencono riferimenti ed indicazioni in elaborati differenti ma risulta assente la trattazione univoca della gestione di tali prodotti come previsto dalla norma.

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva inoltre che, nell'elaborato 1 – “Relazione Tecnico-Illustrativa”, la “Bettoni 4.0” S.r.l. attesta che i cumuli di stoccaggio dei limi di lavaggio, di altezza non superiore a 3 m, sarebbero inerbiti, al fine di evitare l'insorgere di alterazioni di tipo fisico, chimico o biologico e di problematiche di stabilità. Tale accorgimento gestionale non è tuttavia parimenti incluso nel P.G.R.E.

Pertanto è PRESCRITTO che, nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative la S.r.l. dovrà poi rivedere il P.G.R.E. garantendone la coerenza interna con gli altri elaborati di progetto, integrandolo alla luce delle considerazioni sopra riportate e, soprattutto, curandone la redazione in coerenza con i contenuti minimi di cui all'art. 5, c. 3 del D. Lgs. 117/08.

e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva le seguenti problematiche:

AMBIENTE IDRICO

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò la seguente richiesta di chiarimenti:

“QUESTIONE n. 17: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, nell'area degli impianti, è presente un pozzo che, nel Sistema Informativo Risorse Idriche della Regione Piemonte (S.I.R.I.) è indicato in uso con codice rilievo “BI00941” e la cui concessione (derivazione di acque sotterranee) fu volturata dalla “Fontana” S.p.A. alla “Edilcave” S.p.A. con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 2237 del 13.08.2010.

E che, successivamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 07.12.2018, fu assentito il subingresso alla “Bettoni 4.0” S.r.l. per un emungimento di 409.968 m³/anno ad uso “Lavaggio Inerti e Civile” da due pozzi aziendali (uno dei quali situato all'esterno dell'area di progetto).

Dal canto suo, la “Bettoni 4.0” S.r.l. afferma che i pozzi saranno mantenuti ed utilizzati per alimentare i lava-ruote, garantire la bagnatura delle piste e l'irrigazione delle zone già oggetto di recupero.

Durante il sopralluogo condotto in data 03.07.2025, i componenti dell'Organo Tecnico Interprovinciale che vi presero parte appurarono, dalla lettura dei contatori, che il pozzo posto al di sotto dell'impianto di lavorazione è inutilizzato, mentre quello posto al di fuori dell'area autorizzata, nella particella 316 al foglio 26, è utilizzato per le operazioni di bagnatura delle piste e per le irrigazioni di soccorso. Considerando la dismissione dell'impianto di lavorazione e la riduzione dei quantitativi di acqua necessari, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà, nei chiarimenti fornire le proprie considerazioni rispetto all'invito che l'Organo Tecnico Interprovinciale qui rivolge di riconsiderare la propria decisione dismettendo il pozzo inutilizzato, posto al di sotto degli impianti di lavorazione.

La “Bettoni 4.0” S.r.l. tenga in ogni caso presente che, nella documentazione prodotta in allegato all'istanza qui istruita, ha omesso ogni valutazione di natura ambientale, circa il mantenimento dei pozzi suddetti, sia con riferimento al loro potenziale utilizzo, sia ai fini della dismissione e chiusura, allo scopo di eliminare opere inutilizzate che aumentano la vulnerabilità delle acque sotterranee. Per tale ragione dovrà provvedervi in sede di chiarimenti”.

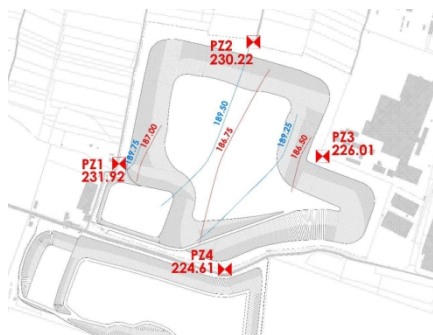
Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha risolto la criticità segnalata nella Questione qui sopra riportata.

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò inoltre la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 18: Per valutare l'interazione tra l'intervento in oggetto e l'idrogeologia del sito, presso la cava a Nord della strada Valledora sono stati installati 4 piezometri posti a monte idrogeologico (PZ1 e PZ2) e a valle idrogeologico (PZ3 e PZ4) rispetto alla direzione della falda superficiale. Dal 2021 la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha effettuato il rilevamento dei livelli freatici presso i citati 4 piezometri con cadenza mensile, al fine di ricostruire la superficie piezometrica e le sue fluttuazioni stagionali. Considerata la previsione di procedere al recupero morfologico-ambientale dell'area Nord tramite l'utilizzo di un'importante volumetria di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di prevedere anche il monitoraggio qualitativo delle acque di falda tramite il campionamento, con frequenza annuale, dei piezometri posizionati a monte e a valle idrologica, verificando l'idoneità della rete piezometrica già attualmente presente in sito.

E' pertanto richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale, nel rappresentante dell'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 25.08.2025 dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. osserva che, considerata la previsione di procedere al recupero morfologico-ambientale della area Nord tramite l'utilizzo di un'importante volumetria di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, la S.r.l. proponente indica la necessità di prevedere, oltre al monitoraggio della soggiacenza, anche il monitoraggio qualitativo delle acque di falda tramite il campionamento, con frequenza annuale, dei piezometri posizionati a monte e a valle idrologica. In tale ottica la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha predisposto l'aggiornamento del "Piano di Monitoraggio" prevedendo il monitoraggio annuale delle acque di falda sui n. 4 piezometri presenti denominati PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 (PZ1 e PZ2 posti a monte idrogeologico, PZ3 e PZ4 posti a valle idrogeologico rispetto alla direzione della falda superficiale) (cfr. Figura 3 qui sotto).



L'A.R.P.A., in merito a tali considerazioni, propone di inserire il sopra citato piano di monitoraggio nell'ambito delle prescrizioni ambientali, attraverso la seguente **PRESCRIZIONE**: "Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà prevedere rilievi freaticometrici (frequenza mensile) e l'analisi dei parametri chimici previsti nel Piano di Monitoraggio (Elaborato 6 - Rev. 1 Piano di monitoraggio ambientale, agosto 2025) (frequenza annuale) sui n. 4 piezometri presenti in situ denominati PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 con frequenza di campionamento almeno annuale. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi tramite report all'Autorità competente".

VEGETAZIONE: L'Organo Tecnico Interprovinciale di Biella rimanda a quanto precedentemente annotato nel § c) "Utilizzo Risorse Naturali" del presente Titolo, a proposito della risorsa naturale "BIODIVERSITA'"

RUMORE: Con riferimento alla matrice ambientale "Emissioni Sonore", l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale di Biella, segnala che negli elaborati di progetto non è presente una valutazione previsionale di impatto acustico. Nello "Studio Preliminare Ambientale" la "Bettoni 4.0" S.r.l. rimanda alla Relazione Tecnica trasmessa nel Settembre 2021 agli Enti competenti e contenente gli esiti della campagna di monitoraggio acustico relativa alla coltivazione della cava a Nord della Strada Valledora: monitoraggio eseguito in accordo alla prescrizione n. 24 del provvedimento autorizzativo S.U.A.P. di Cavaglià n. 6827 del 29.10.2015.

L'A.R.P.A. rileva che l'impatto sulla matrice in esame delle opere di coltivazione della cava a Nord fu già valutato nell'ambito del procedimento di V.I.A. (e autorizzativo) del 2015 e, pertanto, concorda con la "Bettoni 4.0" S.r.l. circa la non necessità di ulteriori studi preliminari.

In merito al progetto qui esaminato, l'A.R.P.A. osserva che le nuove attività rilevanti ai fini acustici sono rappresentate dalle modifiche del recupero ambientale, che comporteranno l'introduzione di nuove fonti di emissione sonora, sia temporanee (attrezzature di cantiere) per le operazioni di riempimento, rimodellamento delle aree di intervento e per l'installazione dell'impianto fotovoltaico che permanenti (impianto fotovoltaico).

In considerazione di quanto premesso l'A.R.P.A. evidenzia, pertanto, sin da ora, quanto segue:

- "In ragione delle modifiche al progetto autorizzato, alla documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere acclusa una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004 ed in cui siano esaminati gli effetti delle modifiche in progetto" PRESCRIZIONE;
- "Considerando altresì lo spostamento della lavorazione dei materiali cavati dall'impianto (dismesso) presente nel sito di Cavaglià all'impianto presente nel sito di Cascina Alba (Tronzano V.se), nella progettazione definitiva dovrà essere operata una valutazione dei possibili effetti sotto il profilo acustico del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento, , utilizzando per il calcolo previsionale gli algoritmi specifici delle infrastrutture di trasporto stradali" PRESCRIZIONE.

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda alle considerazioni contenute al § c) del presente Verbale, a proposito della corrispondente risorsa.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò inoltre la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 19: L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che il progetto prevede che le fasi di:

- lavaggio,
- selezione
- frantumazione

del materiale estratto, saranno trasferite presso l'impianto di lavorazione, in disponibilità della medesima società, presso la Cava Cascina Alba in Comune di Tronzano Vercellese (VC): ciò comporterà la dismissione degli attuali impianti di cava, non più utilizzati, presenti nell'area a Sud della Strada Valledora.

Tale scelta comporterà, da un lato, l'eliminazione della sorgente emissiva di polveri e rumore rappresentata dall'impianto di trattamento e, dall'altro, un incremento del traffico indotto, dovuto alla necessità di trasportare il materiale estratto al nuovo sito di lavorazione.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

Il trasporto del materiale potrebbe dare origine a ulteriori fenomeni di inquinamento atmosferico connesso al sollevamento di polveri e alle emissioni derivanti dalla combustione del gasolio dei mezzi. La stima dei viaggi impiegati per questa attività risulta di circa 11 viaggi/giorno per automezzo, circa 50 viaggi/giorno totali considerando andata e ritorno. Secondo il proponente la dismissione dell'impianto compenserà l'impatto prodotto dall'incremento del traffico indotto.

L'Organo Tecnico Interprovinciale, dal canto suo, ritiene tuttavia il numero dei viaggi/giorno necessario per lo spostamento del materiale presso il sito di Cascina Alba, significativo e meritevole di maggiori considerazioni di quelle sin qui operate dal proponente.

Pur volendo considerare parte del traffico come già previsto nell'attuale autorizzazione, che prevedeva un traffico indotto di 6/7 viaggi/h per la commercializzazione del prodotto, il trasporto del materiale vedrà l'utilizzo d'infrastrutture stradali diverse da quelle attualmente impiegate. Il nuovo percorso, di 6,14 km, utilizzerà tratti di viabilità pubblica e tratti di tracciato all'interno di proprietà private. Non è chiaro, allo stato attuale della documentazione progettuale/ambientale resa disponibile dal proponente, se il percorso preveda solo il passaggio su strade asfaltate o anche l'utilizzo di strade bianche e se lungo il percorso siano presenti possibili recettori.

In ragione di ciò, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede che, in sede di chiarimenti, sia operata idonea valutazione/considerazione degli impatti lungo la nuova viabilità, che tenga conto delle emissioni provenienti dai motori endotermici dei mezzi impiegati e, eventualmente, anche delle emissioni generate dal sollevamento delle polveri sulle strade non asfaltate. Qualora vengano evidenziati impatti, per essi il proponente dovrà altresì proporre adeguate misure di mitigazione/contenimento”.

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, nei chiarimenti consegnati in data 25.08.2025 (cfr. “Relazione Viabilità – Agosto 2025”, §“Interventi Previsti” pag. 6 e ss.), la “Bettoni 4.0” S.r.l. – quale misure di contenimento delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi pesanti - illustra la previsione di alcuni interventi del fondo stradale della cd. “Tratta n. 2” e cioè di quella insistente sulle proprietà della “OPEN Piemonte” S.p.A. e dell’”Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia” Vercelli, dai quali il proponente ha ottenuto diritti di transito. Tali interventi prevedono la realizzazione di un nuovo piano viario, mediante operazioni di scarifica del terreno, successivo riempimento del fondo attraverso l'utilizzo di MPS co formazione del rilevato e asfaltatura finale della superficie con spessore 8 cm, per la realizzazione di una corsia di larghezza 4 m e lunghezza 600 m.

Inoltre, per la “Tratta n. 3”, il proponente prevede l'asfaltatura della percorrenza corrispondente – che attualmente si presenta come strada bianca – dal ponte sul Navilotto sino al punto di inizio del tratto attualmente già asfaltato, al confine tra i Comuni di Alice C.llo e Santhià.

A tale riguardo l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di assegnare alla “Bettoni 4.0” S.r.l. una PRESCRIZIONE avente il seguente tenore: “Al termine della coltivazione della cava, i tratti di percorrenze che la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha appositamente asfaltato per contenere la diffusione delle polveri durante lo svolgimento della propria attività estrattiva, dovranno – salvo diversi accordi con le proprietà che concessero il diritto di transito – essere ridotti in pristino, attraverso la rimozione dell'asfalto”.

Nella seduta odierna, la Provincia di Vercelli nello specifico - con riferimento all'inquinamento e i disturbi ambientali (matrici “Polveri” e “Rumore”) – rileva che le preoccupazioni relative alla dispersione di polveri sottili (PM10) e al disturbo arrecato dal rumore dei mezzi pesanti in prossimità dei ricettori sensibili sono state considerate dalla “Bettoni 4.0” S.r.l. I chiarimenti forniti dalla medesima hanno evidenziato i seguenti temi:

- la prevista asfaltatura delle strade bianche, unitamente all'uso di mezzi coperti e alla riduzione della velocità, ridurrà il sollevamento di polveri;*
- le valutazioni sull'impatto acustico hanno mostrato che i livelli di rumore previsti (circa 50,76 dB per la cascina n. 1 a 163 m e 56,41 dB per la cascina n. 2 a 85 m) rientrano nei limiti della*

Classe III (Aree di tipo misto), in cui si trovano le cascine abitate, considerando che l'attività sarà svolta in orario diurno;

- l'installazione dell'impianto fotovoltaico da 750 KW compensa significativamente le emissioni di CO₂, stimando una riduzione di 477 tonnellate di CO₂ annue, a fronte di circa 128,7 tonnellate di CO₂ equivalente prodotte dal trasporto;
- la nuova viabilità è stata studiata per ridurre i chilometri percorsi, evitare i centri abitati e non gravare sulla viabilità esistente. Gli impatti complessivi sulle emissioni sono ritenuti non significativi e compensati dalle modifiche apportate al progetto.

Tutto ciò premesso la Provincia di Vercelli segnala tuttavia la necessità dell'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di una PRESCRIZIONE (rif.to: Polveri e Rumore) avente il seguente contenuto: "E' richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di mantenere un'elevata vigilanza e di implementare le migliori pratiche disponibili per la gestione delle polveri e del rumore, anche sui tratti già asfaltati, al fine di minimizzare qualsiasi potenziale disturbo ai ricettori sensibili".

Dal canto suo, nello specifico, nel corso della riunione odierna, l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE osserva che il trasporto del materiale estratto all'impianto di frantumazione, situato presso la cava C.na Alba di Trontano Vercellese, avverrebbe lungo il percorso indicato come "tracciato 2", che prevede l'utilizzo sia di viabilità pubblica sia di tratti all'interno di proprietà privata, di lunghezza complessiva pari a 6.14 km. Secondo quanto dichiarato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l., l'intero tracciato risulterà pavimentato, escludendo quindi il possibile impatto derivante dal sollevamento di polveri durante il transito dei mezzi. La S.r.l. medesima ha infatti proposto, come misura di mitigazione, la realizzazione di asfaltatura nei tratti del percorso attualmente sprovvisti.

Lungo il percorso non risultano presenti recettori sensibili posti a ridosso della viabilità.

Per quanto riguarda le emissioni prodotte dai motori endotermici, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha effettuato una stima dei quantitativi annui di NO_x e PM emessi dagli automezzi, basandosi sui valori emissivi di un camion conforme alla normativa Euro 5 e sul totale dei km percorsi.

L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE osserva in proposito che i dati presentati, di per sé, non forniscono indicazioni utili in quanto non possono essere confrontati con i limiti previsti dalla normativa sulla qualità dell'aria. Infatti, la correlazione fra la quantità di inquinanti emessi (emissioni) e concentrazione nell'aria (espressa in µg/m³) è un'operazione complessa che richiede l'utilizzo di modelli di dispersione. Preso atto che la taglia della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. richiede la sola produzione di uno Studio Preliminare Ambientale dimensionato alla stregua della progettazione preliminare, in assenza di una valutazione specifica (come detto, non richiesta dall'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), valutando lo stato di fondo della matrice attraverso le Valutazioni Annuale di Qualità dell'Aria, elaborate dall'A.R.P.A. Piemonte, di cui si riportano qui di seguito gli ultimi cinque anni disponibili, è possibile presupporre che l'incremento del traffico verso Cava C.na Alba non porterà un incremento delle emissioni di NO_x e PM tale da comportare un superamento dei limiti, previsti dalla normativa vigente sulla qualità dell'aria, nei Comuni interessati (cfr. Tabella 1)

Tabella 1: Valutazione Annuale di Qualità dell'aria, elaborate da Arpa Piemonte per i Comuni di Cavaglià e Tronzano V.se

Anno di riferimento Comune di Cavaglià	PM 10 media annuale [µg/m ³] (limite annuale 40 µg/m ³)	PM 10 n. di superamenti del valore limite giornaliero (50 µg/m ³) (da non superare più di 35 volte all'anno)	PM 2.5 media annuale [µg/m ³] (limite annuale 25 µg/m ³)	NO ₂ media annuale [µg/m ³] (limite annuale 40 µg/m ³)
--	---	---	--	--

2020	22,7	23	17,1	15,3
2021	22,3	17	15,3	16,2
2022	24,3	17	16,2	17,8
2023	19,9	1	13,7	15,7
2024	19,6	10	14,1	16,5
Anno di riferimento Comune di Tronzano Vercellese				
2020	25,07	39	18,6	13,7
2021	23,92	26	16,6	16,49
2022	26,31	26	18,1	18,09
2023	22,05	7	15,24	16,38
2024	20,92	15	14,8	16,71

Tuttavia, a sostegno di tale ipotesi, l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, richiede l'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. della seguente PRESCRIZIONE: "Nell'allestimento della documentazione progettuale definitiva necessaria per la successiva fase autorizzativa, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà comprendere una valutazione modellistica dell'impatto generato dalle emissioni in atmosfera dovute alla viabilità connessa alle opere in progetto".

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò inoltre la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 20: La variazione del traffico generato dalla nuova versione del progetto e la valutazione dei conseguenti relativi impatti, dovranno tener conto, oltre al trasporto del materiale presso il sito di cascina Alba, anche degli autocarri utilizzati per il conferimento di terre e rocce da scavo impiegati per il recupero ambientale (300.000 m³). Il proponente dichiara in proposito quanto segue (cfr. pag. 117 elaborato "Relazione Tecnica"): "[...] in merito all'impatto generato dal trasporto delle terre e rocce da scavo in arrivo verso la cava, trattandosi di materiali provenienti dai lavori della "Pedemontana Piemontese", il medesimo è stato oggetto di valutazione nell'ambito dello specifico progetto, pertanto, non si ritiene di dover procedere a effettuare un'analisi specifica (l'area di Cava Cascina Valle risulta tra i siti individuati nell'ambito del progetto per il conferimento delle terre)".

Pur ritenendo corretto quanto testé riportato, l'Organo Tecnico Interprovinciale fa notare che questa pressione a carico della matrice (approvata, ma non ancora attiva) andrà ad aggiungersi a quelle già presenti. Inoltre, non è chiaro se anche l'impatto provocato dalla distribuzione/sistemazione del materiale durante l'attività di recupero sia stato oggetto di precedente valutazione. Qualora così non fosse l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di effettuare, in sede di chiarimenti, adeguate considerazioni/valutazioni di tale sorgente emissiva, illustrando le idonee misure di mitigazione che si possano rendere necessarie".

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha di fatto risolto la criticità segnalata nella Questione qui sopra riportata.

Dal canto proprio, nello specifico, l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE osserva comunque che l'attività di distribuzione e sistemazione delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna, utilizzate per la

sistemazione morfologica dei vuoti di cava, sarà svolta impiegando i mezzi d'opera già preseti in sito. Pertanto, tale attività non andrà a sovrapporsi alle operazioni di escavazione. La "Bettoni 4.0" S.r.l. precisa, inoltre, che il progetto già autorizzato prevede una fase di recupero ambientale e che, quindi, non si introdurranno ulteriori fonti di impatto rispetto a quelle già considerate e valutate.

L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE reputa che l'impatto derivante da questa attività - in particolare per quanto riguarda le emissioni di polveri - pur non essendo stato oggetto di una valutazione specifica da parte del proponente, possa essere contenuto mediante una gestione scrupolosa delle operazioni di distribuzione e bagnatura del materiale.

Per quanto riguarda l'impatto legato al trasporto delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri della "Pedemontana Piemontese", la "Bettoni 4.0" S.r.l. ribadisce che gli stessi sono già stati oggetto di valutazione nell'ambito dello specifico suddetto progetto, all'interno del quale l'area della Cava Cascina Valle fu individuata come uno dei siti di conferimento. Il conferimento di tale materiale è previsto nell'arco temporale di tre anni, con una stima media di circa 13 viaggi/giorno (paria a 25 -26 transiti/giorno), che andranno ad aggiungersi a quelli valutati nel presente progetto per il trasporto del materiale coltivato.

Tutto ciò premesso e avuto conto delle caratteristiche del contesto ambientale di riferimento e delle proposte di mitigazione avanzate dalla S.r.l. proponente, l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE reputa in ogni caso che gli effetti negativi, prodotti dal progetto presentato, sulla matrice atmosfera possano essere contenuti applicando scrupolosamente le seguenti PRESCRIZIONI, di cui richiede – pertanto – l'assegnazione:

- i. "Dovrà essere realizzata l'asfaltatura di due porzioni/tratti di pista interna nelle immediate vicinanze degli accessi sulla strada pubblica, nell'area a Nord della Strada Valle Dora;
- ii. Dovrà essere garantito il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale mediante copertura con telone dei carichi;
- iii. Dovrà essere mantenuta una velocità adeguata durante il trasferimento del materiale con istruzioni agli addetti al trasporto per evitare il sollevamento di polveri e ridurre i consumi;
- iv. Dovrà essere garantita la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cava prima che i mezzi accedano alla viabilità ordinaria;
- v. Dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h);
- vi. Dovrà essere costantemente garantito l'abbattimento delle polveri aero-disperse mediante bagnatura periodica delle piste e dei piazzali di cava, attraverso l'utilizzo di impianti fissi o mobili da collocare lungo tutta la viabilità del sito;
- vii. Durante le operazioni di distribuzione del materiale per il recupero ambientale dovrà provvedersi all'umidificazione dello stesso per ridurre l'emissione di polveri.
- viii. Dovrà evitarsi l'escavazione e movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso;
- ix. Nelle giornate particolarmente secche e ventose dovrà provvedersi ad operazioni di bagnatura del materiale scoperto, al fine di limitare la diffusione di polveri e mantenere un tasso ottimale di umidità del terreno;
- x. Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria.
- xi. Tutti i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività dovranno essere omologati con emissioni rispettose delle normative più recenti".

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che l'A.S.L. BI S.I.S.P., competente per materia, non ha fornito indicazioni in merito alle tematiche di riferimento. Qualora dovessero pervenire prima della conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento avrà cura di assumerle direttamente nel provvedimento conclusivo.

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE: L'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento agli impatti che l'eventuale attuazione produrrebbe sulla matrice qui esaminata, rileva che, nello S.P.A. viene

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

dichiarato che "In merito si comunica che il medesimo tracciato sarà utilizzato anche dalla Società Gold Cave; l'impatto dei mezzi è stato valutato all'interno del progetto da loro presentato" Occorre sottolineare che il percorso valutato dalla "Gold Cave" S.r.l. nel proprio progetto in corso di autorizzazione è differente dai due scenari proposti dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. in questo progetto.

E' fatto altresì rimando ai rilievi operati, per la viabilità del territorio di competenza, dalla Provincia di Vercelli nella sezione di Verbale riportata più oltre.

PAESAGGIO: L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che non sono sin qui pervenuti rilievi di alcun tipo da parte dei soggetti competenti per la materia qui esaminata. Qualora dovessero pervenire prima dell'emissione del provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento, che ne curerà la redazione, avrà cura di darne atto nel predetto.

f) **RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale, allo stato attuale (per le caratteristiche ed il grado di approfondimento documentale richiesto per la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.), non rileva la presenza di situazioni di rischio significativo di gravi incidenti, calamità o cambiamento climatico, riconducibili all'attività descritta nel progetto qui esaminato.

g) **RISCHI PER LA SALUTE UMANA:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento ai seguenti temi, osserva:

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE: L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Ambiente Idrico" del presente Verbale.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Emissioni in Atmosfera" del presente Verbale.

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) **UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:**

Nel corso della precedente riunione del 08.07.2025, l'Organo Tecnico Interprovinciale formulò inoltre la seguente richiesta di chiarimenti:

"QUESTIONE n. 21: L'Organo Tecnico Interprovinciale apprende dai propri componenti in servizio presso la Provincia di Vercelli che è in corso di conclusione il procedimento di V.I.A. - P.A.U.R. (cfr. art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), sul progetto presentato dalla "Gold Cave" S.r.l., avente per oggetto la coltivazione e il recupero ambientale (cfr. L.R. 23/2016 e ss.mm.ii.) di nuova cava di ghiaia e sabbia ubicata in loc. IL SORTO del Comune di Alice C.llo (VC). La "Gold Cave" S.r.l., nel proprio progetto configurava un percorso che prevede il transito dei propri mezzi d'opera sull'area di pertinenza della "Bettoni 4.0" S.r.l., a tal fine allegando una scrittura privata recante la disponibilità di quest'ultima alla

concessione di un diritto di passaggio per tutta la durata dell'autorizzazione che sarà rilasciata alla "Gold Cave" S.r.l.

La Provincia di Biella, coinvolta nel procedimento di cui sopra, richiede che la Provincia di Vercelli (autorità competente alla V.I.A. per quel procedimento) inserisse nel provvedimento conclusivo a beneficio della "Gold Cave" S.r.l. le seguenti prescrizioni:

- "Prima di iniziare a utilizzare il percorso alternativo prospettato per risolvere la criticità sorta in seguito alla presa d'atto dell'impossibilità di transito sul sovrappasso dell'autostrada, la "Gold Cave" S.r.l. proceda all'aggiornamento del Documento di Sicurezza e Salute relativo all'attività estrattiva di cui trattasi, al fine di individuare gli eventuali rischi determinabili dal transito di mezzi d'opera e automezzi di imprese diverse".
- "Dovrà in ogni caso essere predisposto e utilizzato, idoneo impianto di lavaggio degli pneumatici, per tutti i mezzi che accedano alla viabilità comunale della Strada della Valledora".

In ragione di tale premessa e poiché di tale disponibilità non v'è traccia nella documentazione allegata alla presente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede che, in sede di chiarimenti, la "Bettoni 4.0" S.r.l. proceda ad "aggiornare" i propri elaborati progettuali con le indicazioni, le considerazioni e le valutazioni circa tale disponibilità offerta alla "Gold Cave" S.r.l..

Nel corso della riunione odierna, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. non ha di fatto risolto le criticità segnalate nella "Questione" qui sopra riportata. La "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma infatti nei chiarimenti che la "Gold Cave" S.r.l. utilizzerà lo stesso percorso individuato per il progetto qui istruito, ma tale eventualità non potrà verosimilmente realizzarsi se non modificando il progetto già licenziato alla "Gold Cave" S.r.l. dalla Provincia di Vercelli. In ragione di questa eccezione, per superare la criticità originaria, l'Organo Tecnico Interprovinciale propone pertanto l'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di una PRESCRIZIONE avente il seguente tenore: "La "Bettoni 4.0" S.r.l., avendo concesso diritto di passaggio alla "Gold Cave" S.r.l. nell'attuale area di pertinenza del progetto qui istruito, prima dell'eventuale avvio dei lavori nel sito della cava "Il Sorto", dovrà predisporre idoneo impianto di lavaggio degli pneumatici, per tutti i mezzi che accedano alla viabilità comunale della Strada della Valledora".

Nello specifico, per quanto riguarda il proprio territorio, nel corso della riunione odierna, la Provincia di Vercelli rileva che, con i chiarimenti consegnati in data 25.08.2025, la "Bettoni 4.0" S.r.l. non ha di fatto risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata. In particolare, nella "Relazione Riepilogativa" e dello S.P.A. la "Bettoni 4.0" S.r.l. attesta quanto segue: "il medesimo tracciato sarà utilizzato anche dalla Società Gold Cave; l'impatto dei mezzi è stato valutato all'interno del progetto da loro presentato". Al riguardo la Provincia di Vercelli precisa che i flussi di traffico della cava "Gold Cave" S.r.l. prevedono il passaggio attraverso la cava "Bettoni 4.0", la quale, per tutta la durata del provvedimento autorizzativo di Gold Cave, è tenuta a garantire la disponibilità al passaggio come sopra correttamente riportato. La Provincia di Vercelli, al riguardo, chiarisce che - come anche oggetto delle prescrizioni formulate dalla Provincia di Biella relative al sito di cava "Bettoni 4.0" S.r.l. - tale obbligo sarà inserito tra le condizioni ambientali nel provvedimento di P.A.U.R. di futura propria adozione per il progetto di Cava "Il Sorto", presentato dalla "Gold Cave" S.r.l.

La Provincia di Vercelli conferma pertanto che nel progetto della "Gold Cave" S.r.l. dalla medesima istruito, non è previsto alcun percorso alternativo rispetto al passaggio attraverso la cava "Bettoni 4.0".

La Provincia di Vercelli, in questa sede precisa che, eventuali future modifiche del progetto presentato dalla "Gold Cave" S.r.l. dovranno essere oggetto di specifica apposita istanza, che la Provincia tempestivamente valuterà nel merito.

b) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" lett. e) del presente verbale.

c) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE:

L'Organo Tecnico Interprovinciale formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: *L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;*
- Zone montuose e forestali: *L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;*
- Riserve e Parchi Naturali: *Gli appezzamenti interessati dal progetto non interessano aree naturali;*
- Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000": *Vedi punto precedente;*
- Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea: *L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;*
- Zone a forte densità demografica: *L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative, trattandosi di una porzione del territorio comunale con destinazione agricola o industriale o a cava;*
- Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: *L'Organo Tecnico non ha riscontri, a cura delle autorità competenti, che gli appezzamenti del progetto rientrino nelle casistiche di zone indicate dal titolo;*
- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico): *L'Organo Tecnico osserva che il Comune di Cavaglia rientra nei disciplinari di diverse produzioni D.O.C., D.O.P. e I.G.P. (IGP Nocciola del Piemonte, vino Canavese DOC, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, ecc.), ma l'area in progetto non interferisce con coltivazioni dedicate alle tipologie predette.*

OSSERVAZIONI SPECIFICHE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Con particolare riferimento all'utilizzo dell'impianto di trattamento inerti sito in località Cascina Alba, la componente dell'Organo Tecnico Interprovinciale appartenente alla Provincia di Vercelli, nel corso della

precedente riunione del 08.07.2025, evidenziò le seguenti criticità, richiedendo che esse fossero, punto per punto, superate in sede di chiarimenti:

“QUESTIONE COMPLESSIVA n. 22:

A. Incongruenza Temporale delle Autorizzazioni:

Dall'analisi della documentazione resa attualmente disponibile dal soggetto proponente è stato rilevato un potenziale disallineamento programmatico tra le autorizzazioni rilasciate per due siti estrattivi:

- a. Cava Cascina Alba (Tronzano V.se): l'autorizzazione vigente prevede l'estrazione per 17 anni, con la dismissione dell'impianto di lavorazione programmata al 15° anno (fase 5b, biennio 2038-2039), a completamento delle attività estrattive.
- b. Cava "La Valle" (Cavaglià): l'istanza di rinnovo in oggetto è richiesta per una durata di 15 anni, con scadenza al 28.10.2040.

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che, secondo tali tempistiche, per l'ultimo biennio di attività della cava "La Valle" (2039-2040), la "Bettoni 4.0" S.r.l. potrebbe non disporre più del proprio impianto di lavorazione localizzato presso Cascina Alba.

In ragione di quanto appena premesso è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di fornire chiarimenti in merito a tale incongruenza, illustrando le soluzioni che la predetta intende adottare per garantire la piena operatività e il corretto trattamento dei materiali per l'intera durata richiesta, valutando un possibile allineamento delle scadenze autorizzative o individuando soluzioni alternative conformi alla normativa. A tale proposito, va tenuto sin d'ora debitamente in conto che la lavorazione del materiale proveniente dall'esterno del sito di Cascina Alba non dovrà limitare o pregiudicare la realizzazione del cronoprogramma degli interventi di recupero ambientale dello stesso.

B. Analisi della Gestione dei Flussi Cumulati:

L'Organo Tecnico Interprovinciale ha rilevato che la documentazione attualmente resa disponibile dal proponente con l'istanza qui esaminata descrive il ciclo di lavorazione dell'impianto di Cascina Alba, ma non approfondisce adeguatamente le modalità con cui verranno gestiti i flussi di materiale cumulati, derivanti sia dall'estrazione interna al sito di Tronzano V.se, sia dal conferimento esterno proveniente dalla cava "La Valle".

In considerazione di quanto appena premesso, è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di produrre, in sede di chiarimenti, quanto segue:

- I. uno studio specialistico adatto a dimostrare la capacità di trattamento nominale e massima dell'impianto di lavorazione inerti in relazione ai flussi cumulati e che garantisca l'assenza di interferenze operative e gestionali tra le due attività estrattive;
- II. un elaborato grafico e una Relazione Tecnica di dettaglio sulla gestione dei cumuli di stoccaggio (materiale grezzo e lavorato), nei quali sia in particolare analizzato lo scenario di massima criticità (massima produzione da entrambi i siti e minima commercializzazione), al fine di verificare la capienza e l'adeguatezza delle aree di stoccaggio;
- III. uno studio di dettaglio sulla capacità e gestione delle vasche di decantazione/essiccazione dei limi, che illustri i relativi flussi di ingresso e uscita, garantendo che la capacità delle vasche sia sufficiente a gestire i fanghi prodotti dal trattamento combinato dei materiali provenienti da entrambe le cave.

Deve essere tenuto presente che, a conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., sarà necessario provvedere al formale aggiornamento per modifica dell'autorizzazione in essere di Cascina Alba (Determinazione Dirigenziale n. 389 del 04.05.2023), ai sensi dell'art.

19 della L.R. 23/2016 e del Regolamento 11/R ai fini del conferimento e la lavorazione di materiali provenienti da un sito esterno comprensivo di:

- i. Aggiornamento del piano di gestione dei limi e del piano di gestione dei rifiuti da estrazione, che tenga conto dei maggiori volumi prodotti;
- ii. Aggiornamento degli elaborati planimetrici degli stoccaggi e delle movimentazioni interne.

C. Viabilità:

L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che il Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli, esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente in allegato all'istanza qui istruita e preso atto di quanto proposto relativamente al percorso dei mezzi pesanti da e verso il cantiere, ritiene sin d'ora di escludere, in quanto ritenuto troppo invasivo, il cosiddetto "scenario 1", così come presentato nella documentazione progettuale, valutando quindi come sostenibile lo "scenario 2", pur ritenendo nel merito tale soluzione vincolata ad una serie di approfondimenti e osservazioni da verificare e condividere come segue:

Larghezza della Carreggiata e Sicurezza dell'Incrocio tra i mezzi:

Il tratto di competenza della Provincia di Vercelli riguarda esclusivamente la SP40 e il percorso individuato per i mezzi pesanti, nello "scenario 2" proposto, prevede necessariamente l'attraversamento dell'autostrada "A4-Torino-Milano" mediante un sovrappasso esistente lungo la Strada La Mandria. Tale infrastruttura, per geometria - larghezza della carreggiata e stato di manutenzione - potrebbe non essere idonea a sostenere l'incremento di traffico pesante previsto (stimato in 100 transiti/giorno) e, in particolare, a garantire la manovra di incrocio tra due mezzi pesanti in condizioni di piena sicurezza.

In ragione di quanto appena illustrato risulta necessario:

- operare un approfondimento tecnico che analizzi nello specifico la transitabilità del sovrappasso;
- acquisire inoltre dal Gestore della tratta autostradale o dal Comune di competenza un parere formale circa la compatibilità dell'aumento di traffico pesante con la tipologia di manufatto, verificando l'eventuale presenza di un limite di peso che potrebbe portare complicazioni nell'attuazione di tale scenario.

Tale richiesta, pur non interessando direttamente la strada provinciale di competenza, assume in ogni caso importanza primaria, in quanto l'eventuale non transitabilità sul sovrappasso di cui sopra, rischierebbe di inficiare quanto ipotizzato nello "scenario 2".

Tutto ciò premesso, è richiesto che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca quanto segue:

- I. un'analisi di dettaglio della sezione stradale effettiva dei tratti critici, corredata da una simulazione grafica dell'ingombro di due mezzi pesanti in fase di incrocio, al fine di verificare la sussistenza di adeguati margini di sicurezza;
- II. un approfondimento tecnico che analizzi specificamente la transitabilità del sovrappasso autostradale sulla "A4". Tale relazione dovrà includere una simulazione grafica dell'ingombro di due mezzi pesanti a pieno carico in fase d'incrocio, dimostrando il rispetto dei franchi di sicurezza laterali. In analogia con altri casi sul territorio, risulta necessario acquisire il parere formale ed espresso da parte del Gestore della tratta autostradale "A4", in merito alla compatibilità dell'aumento di traffico pesante sul manufatto di scavalco e alla valutazione di eventuali interferenze o rischi per la sicurezza dell'autostrada;

Sarà cura del Settore Viabilità della Provincia di Vercelli, una volta acquisite le integrazioni e le verifiche richieste, formulare nei tempi e modi dovuti le opportune e relative prescrizioni nonché le eventuali richieste di opere di compensazione, anticipando già in questa sede che le prescrizioni da assegnare nelle successive fasi riguarderanno, tra le altre, il ripristino del manto stradale per una larghezza pari a quelle della carreggiata o comunque da valutare come modalità con la Provincia suddetta in sede esecutiva, qualora il tratto di SP40 risultasse ammalorato a causa del transito di tali mezzi (o comunque suscettibile di opera di compensazione) e, in generale, ogni ulteriore intervento manutentivo (a carico del soggetto proponente) che si riveli necessario a seguito del transito dei mezzi.

Inoltre il Settore Viabilità della Provincia di Vercelli ha evidenziato le seguenti criticità:

- III. nei grafici relativi allo Scenario 2 vengono rappresentati flussi di traffico indotto anche sui seguenti tratti stradali: S6 (Strada Valledora) - I5 (Intersezione via Cavaglià - Strada Valledora). La presenza di flussi veicolari su detti tratti, posti a Ovest dell'area di scavo, appare in palese contrasto con la logica dello Scenario 2, che dovrebbe dirigere tutto il traffico indotto esclusivamente verso Est, in direzione dell'impianto di Cascina Alba (Tronzano V.se) attraverso il percorso ottimizzato. E' pertanto necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, provveda a fornire elementi di chiarezza in proposito;*
- IV. dovrà essere attestata la disponibilità puntuale del transito su tutte le Aree Private, con garanzia del libero accesso e passaggio lungo tutto il tracciato privato previsto dallo Scenario 2, in modo da assicurare il diritto di transito per l'intera durata dell'attività autorizzata (15 anni). Inoltre dovrà essere dimostrata l'esistenza di un'ampiezza idonea per il transito di due mezzi in incrocio.*

Dispersione di Polveri e Impatto sui Ricettori Sensibili:

Il percorso individuato, in particolare lungo la "Strada Mandria", transita in prossimità dei ricettori sensibili rappresentati dalle Cascine abitate. Il previsto passaggio di circa 50 viaggi/giorno di mezzi pesanti (100 transiti totali) solleva significative preoccupazioni in merito alla dispersione di polveri sottili (PM10) e al disturbo arrecato. In ragione di quanto appena illustrato è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di produrre, in sede di chiarimenti:

- V. Si richiede una valutazione specifica dei possibili effetti sotto il profilo delle emissioni in atmosfera/qualità dell'aria del traffico indotto nonché degli impatti sul rumore determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento di Tronzano Vercellese (Vedi altresì precedente "QUESTIONE n.19").*

Si fa presente che l'adozione del positivo parere definitivo a cura dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli sarà subordinato alla produzione della documentazione integrativa qui dettagliatamente richiesta".

Nel corso della riunione odierna - con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 25.08.2025 da parte della "Bettoni 4.0" S.r.l. - i funzionari tecnici della Provincia di Vercelli in seno all'Organo Tecnico Interprovinciale rilevano quanto segue:

- Con riferimento alla lettera A. "Incongruenza Temporale delle Autorizzazioni": Le criticità relative al potenziale disallineamento temporale tra le autorizzazioni della Cava "Cascina Alba" (dismissione impianti 2038) e della Cava "La Valle" (scadenza 2040), nonché alla gestione dei flussi cumulati di materiale presso il sito di "Cascina Alba", sono state chiarite, prospettando le seguenti soluzioni:*

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

- ✓ per il biennio 2038-2040, durante la dismissione dell'impianto di lavorazione di "Cascina Alba", è prevista la commercializzazione diretta del materiale estratto dalla Cava "La Valle" (389.600 m³);
 - ✓ l'impianto di Cascina Alba ha una capacità nominale di 240 m³/h e gestirà il materiale proveniente da "La Valle" attraverso un flusso di lavorazione totalmente indipendente, utilizzando cumuli separati di materiale grezzo e quattro estrattori a carrello;
 - ✓ la gestione dei limi sarà separata grazie alla presenza di due vasche di decantazione distinte;
 - ✓ l'apporto di materiale grezzo da "La Valle" non altererà la gestione dei cumuli di stoccaggio del materiale lavorato o le movimentazioni interne, poiché il flusso di lavorazione è regolato in funzione delle vendite.
- Con riferimento alla lettera B. "Analisi della Gestione di Flussi Cumulati", la Provincia di Vercelli richiede l'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. delle seguenti PRESCRIZIONI:
 - I. "Sarà necessario provvedere al formale aggiornamento dell'autorizzazione in essere rilasciata per il sito di "Cascina Alba" (Determinazione Dirigenziale (Provincia di Vercelli) n. 389 del 04.05.2023) e tale aggiornamento dovrà includere:
 - i. l'aggiornamento del "Piano di Gestione dei Limi" e del "Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione", tenendo conto dei maggiori volumi prodotti;
 - ii. l'aggiornamento degli elaborati planimetrici degli stoccaggi e delle movimentazioni interne".
 - II. "L'apporto di materiale proveniente dalla cava in loc. "Cascina La Valle" non dovrà in alcun modo pregiudicare la corretta gestione dell'impianto e della cava e del recupero del sito di loc. "Cascina Alba"".
 - Con riferimento alla lettera C. "Viabilità": la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha risolto le criticità segnalate nella Questione qui sopra riportata. Le preoccupazioni iniziali relative all'idoneità del sovrappasso autostradale sulla "A4-Torino-Milano" e alla larghezza delle strade private, così come alla coerenza dei flussi di traffico indotto, sono state adeguatamente affrontate. Il proponente ha chiarito che lo "Scenario 1" è stato escluso in quanto troppo invasivo e che lo "Scenario 2" è stato adottato come soluzione sostenibile. Ha altresì specificato che:
 - ✓ Gli interventi di asfaltatura previsti sulla tratta di proprietà pubblica tra il ponte sul Navilotto e il sovrappasso autostradale elimineranno i tratti non asfaltati nel nuovo percorso di collegamento.
 - ✓ Il sovrappasso autostradale sulla "A4-Torino-Milano" non presenta indicazioni di divieto o limitazione al traffico pesante e la sua carreggiata (superiore a 7 m, con banchine e guard-rail) e le rampe di accesso (superiori a 6 m) sono idonee al transito, anche contemporaneo, di due mezzi pesanti, sebbene siano state previste precauzioni per evitare la sovrapposizione sul ponte e piazzole di scambio/sosta.
 - ✓ Gli accordi con i proprietari dei tratti privati sono stati conclusi positivamente. La Provincia di Vercelli ha inoltre potuto apprendere, per le vie brevi, direttamente dal Comune di Alice e dall' "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" che l'intervento è stato accolto favorevolmente.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli inoltre, preso atto delle ipotesi emerse in sede di un recente Tavolo Tecnico (in particolare l'ipotesi di far utilizzare all'azienda le strade esistenti a nord verso l'area industriale e a seguire la SP 143 e SP 40) e pur ribadendo e confermando il parere dato a suo

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

tempo in merito alla viabilità proposta circa il percorso di transito dei mezzi pesanti (cfr. "Scenario 2"), è ben disposto ad una ulteriore valutazione e condivisione di una ulteriore viabilità alternativa. Il tutto, ovviamente, subordinato ad una dettagliata proposta del soggetto proponente comprendente anche un esaustivo studio del traffico indotto, fatto salvo naturalmente le relative competenze nel merito delle varie strade dei soggetti coinvolti. Al riguardo, la Provincia di Vercelli richiede l'assegnazione alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di una PRESCRIZIONE avente il seguente contenuto: "Il ripristino del manto stradale sulle strade provinciali (per una larghezza pari a quella della carreggiata), nonché ogni ulteriore intervento manutentivo che si rendesse necessario a seguito del transito mezzi, risulterà sempre a carico del soggetto proponente".

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Visto quanto sin qui illustrato:

- Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza esaminata;*
- Dato atto che in seguito alla fase di evidenza pubblica cui la documentazione di cui al punto precedente è stata sottoposta nei termini di legge, pervenne la seguente osservazione da parte del pubblico: nota del "Movimento Valledora" Cavaglià (BI), datata 30.06.2025 e pervenuta via P.E.C. in data 03.07.2025 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 13904 del 03.07.2025), i cui contenuti furono esaminati nel corso della precedente riunione dell'Organo Tecnico Interprovinciale dell'08.07.2025 e al Verbale relativo allegata ;*
- Avuto conto della tipologia degli interventi descritti nel progetto;*
- Avuto conto degli esiti del sopralluogo condotto in data 08.07.2025 e della riunione tecnica successiva, di cui al Verbale Organo Tecnico relativo, agli atti del fascicolo del procedimento;*
- Avuto conto dell'esito della consultazione delle Autorità competenti, avvenuta per il tramite di richiesta con la nota Provincia di Biella n. 11452 del 04.06.2025, con la quale fu indicato il termine effettivo – non perentorio – del 04.07.2025 per l'invio parere scritto;*
- Avuto conto del fatto che, a seguito della consultazione di cui al punto immediatamente precedente, pervennero le seguenti note: 1) nota P.E.C. Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli n. 2618/2025 del 30.06.2025 (prot. ricez. Provincia n. 13558 del 01.07.2025); 2) nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00008023/2025 del 04.07.2025 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 13943 del 04.07.2025), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00097384 del 26.06.2025 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00007266 del 19.06.2025 Aoo:A19000). Le note di cui trattasi sono agli atti del fascicolo del procedimento;*

- Dato atto della richiesta di chiarimenti trasmessa alla “Bettoni 4.0” S.r.l. con nota Provincia n. 14410 del 10.07.2025 (recapitata via P.E.C. nella data stessa) e riscontrata dalla predetta con la trasmissione delle proprie contro-deduzioni in data 25.08.2025 (cfr. prot. ricev. Prov. BI n. 17579 del 26.08.2025). I contenuti degli elaborati integrativi suddetti sono stati valutati dall’Organo Tecnico nel presente Verbale, in ciascuno dei singoli paragrafi tematici di riferimento. In tale ottica l’Organo Tecnico dà atto che, con le informazioni integrative fornite, la “Bettoni 4.0” S.r.l. è stata, nel complesso, in grado di chiarire le criticità evidenziate in esito al citato Verbale Organo Tecnico riunione del 08.07.2025 e manifestate al proponente nella nota di richiesta integrazioni sopra citata, ancorché, per alcuni aspetti residuali specifici, l’Organo Tecnico giudichi opportuno assegnare delle prescrizioni;

L’Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il progetto denominato “Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell’attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle – Revisione 2025”, da localizzarsi nei Comuni di Cavaglià (BI) + Tronzano Vercellese (VC) e Alice C. Ilo (VC) - con procedura di cui art. 19 succitato, svolta di concerto tra la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli - ricompreso nelle tipologie alle tipologie di cui al n. 8 lettere “i”+ “t”, All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. venga escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all’art. 27bis e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condizionatamente al rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

N.B.: Premesso che - per le caratteristiche della fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e per i contenuti delle prescrizioni/ condizioni che seguono, ognuna delle stesse è finalizzata a fornire indicazioni per la redazione del progetto definitivo oppure, in un caso, alla esecuzione di adempimenti forzosamente susseguenti alla autorizzazione (che attualmente non può che intendersi eventuale) del progetto definitivo (e che quindi saranno poi parte dell’eventuale provvedimento autorizzativo) e non anche da considerare “condizioni ambientali” così come intese dall’art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (e cioè, appunto, come indicazioni da rispettare nella messa in opera delle previsioni di progetto approvato), si precisa che le prescrizioni/condizioni che seguono non saranno assoggettabili al sistema di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali dettagliatamente previsto nell’art. 28 (“Monitoraggio”) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La verifica dell’adempimento delle stesse avverrà quindi nell’ambito dell’istruttoria tecnica sulla documentazione progettuale allegata alle istanze di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento eventualmente presentate dall’azienda proponente, nei procedimenti relativi ad opera di ciascuno dei soggetti istituzionali che ne sono autori.

- 1) GESTIONE ACQUE METEORICHE - Nella progettazione definitiva necessaria per la successiva fase autorizzativa la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà prevedere la corretta gestione delle acque meteoriche anche in condizioni di eventi estremi. Il sistema di raccolta delle acque superficiali (canalette drenanti) dovrà sempre trovarsi in condizioni di massima efficienza e dovrà essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito di precipitazioni abbondanti e per assicurare altresì la capienza di progetto.
- 2) NECESSITA’ DISTINZIONE E SEPARAZIONE T/R DA SCAVO DI PROVENIENZA ESTERNA, CON RELATIVE MODALITA’ OPERATIVE - La “Bettoni 4.0” S.r.l., nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per le successive fasi autorizzative, dovrà:
 - a) prevedere con chiarezza nel progetto la distinzione e la separazione delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna, tra quelle originate dai primi strati superficiali di suolo (e quindi più ricche di sostanza organica) da quelle provenienti da strati più profondi di terreno, e con le seguenti indicazioni operative:

- I. le terre e rocce da scavo di cui sopra, originate dai primi strati superficiali di suolo - e quindi di qualità più alta – dovranno essere miscelate con il terreno vegetale prodotto e accumulato nel sito;
 - II. le terre e rocce da scavo di cui sopra, provenienti da strati più profondi di terreno, dovranno essere miscelate con il limo di lavaggio proveniente dagli impianti di lavorazione di Cascina Alba
- b) prevedere che il recupero ambientale del fondo cava sia realizzato attraverso la predisposizione di n. tre strati, così composti:
- I. un 1° strato, dello spessore di 1 m (un metro), di solo limo di lavaggio;
 - II. successivamente un 2° strato, dello spessore circa 1 m (un metro), di terre e rocce da scavo prive di sostanza organica attiva miscelate con il limo di lavaggio;
 - III. infine un 3° strato superficiale, dello spessore circa di circa 50 cm, di terreno vegetale miscelato a terre e rocce da scavo con sostanza organica attiva.
- 3) PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (1) - La "Bettoni 4.0" S.r.l. sarà tenuta a rispettare diligentemente il cronoprogramma delle attività previsto in progetto, in modo da garantire il progressivo recupero delle aree oggetto di coltivazione.
- 4) PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (2) – Con riguardo a tutte le opere di recupero e inserimento ambientale a verde, dovranno essere attuate le cure colturali di accompagnamento alla crescita delle piante messe a dimora, al fine di migliorarne l'attecchimento, previste dal piano di manutenzione.
- 5) PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (3) - La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà presentare, con cadenza annuale, apposita Relazione che contenga e illustri:
- i. gli interventi di recupero ambientale realizzati nel corso dell'anno;
 - ii. una previsione degli interventi di recupero ambientale da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, con specifico riferimento alle previsioni del progetto approvato, sia in termini qualitativi che quantitativi, fatti salvi i casi in cui siano necessarie modifiche che dovranno comunque essere concertate;
 - iii. il consuntivo dovrà contenere informazioni in merito ai movimenti terra connessi al recupero morfologico del sito, alla ricostituzione del suolo, agli interventi d'inerbimento e messa a dimora, alle cure colturali eseguite e alle fallanze da risarcire nei 12 mesi successivi e alle modalità di conservazione del terreno di coltivo in attesa del suo riutilizzo per le attività di recupero ambientale;
 - iv. l'elaborato dovrà prevedere allegati fotografici datati e orientati su apposita cartografia.
- La Relazione di cui alla presente Prescrizione dovrà essere trasmessa all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est e alla Provincia di Biella. A seguito della trasmissione delle relazioni annuali inerenti all'andamento degli interventi di recupero, qualora si presentassero criticità, potranno essere valutate azioni correttive, da attuare in accordo con l'Autorità Competente.
- 6) PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (4) - All'interno della Relazione di cui alla prescrizione precedente, la descrizione delle attività di manutenzione eseguite dovrà essere integrata con un paragrafo dedicato agli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017, utile a fornire elementi di conoscenza circa:

- i. individuazione delle specie trattate;
- ii. dettagli sugli interventi eseguiti;
- iii. ubicazione dei nuclei (coordinate WGS84 UTM32);
- iv. ogni altra informazione utile a verificarne l'efficacia negli anni.

Dovrà essere attuato un monitoraggio con caratteristiche coerenti con quanto indicato nella procedura A.R.P.A. "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)".

I dati cartografici richiesti dovranno essere forniti anche in formato vettoriale.

- 7) PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (5) - Il terreno di scotico, stoccato per le attività di ripristino, dovrà essere conservato in cumuli di altezza non superiore a 3m, che dovranno essere oggetto di inerbimento, al fine di prevenire l'erosione, la perdita di sostanza organica e l'insediamento di vegetazione alloctona invasiva. La composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra" (Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017). La movimentazione e lavorazione del topsoil dovrà sempre essere eseguita con il terreno in tempera, evitando fenomeni di eccessivo compattamento.
- 8) PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (6) - In relazione agli autocontrolli da effettuare sul materiale in ingresso all'area di cava, si richiede sin d'ora che la "Bettoni 4.0" S.r.l. provveda a trasmettere all'A.R.P.A. (c/o dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it, all'attenzione del servizio di Tutela e Vigilanza sede di Biella), con preavviso di almeno 15 gg, una comunicazione preventiva circa la data del campionamento delle terre e rocce da scavo, in modo che l'Agenzia possa eventualmente procedere con un contro campione.
- 9) VERIFICA NECESSITA' DI SERVIZI IGIENICI E CONSEGUENTE POTENZIALE NECESSITA' CONSEQUIMENTO AUTORIZZAZIONI SCARICO - In vista della predisposizione della documentazione progettuale definitiva necessaria per affrontare la successiva fase autorizzativa, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, verificare la necessità o meno di prevedere la realizzazione di servizi igienici per il personale occupato nel sito di cava e nel previsto ufficio per l'accettazione, il controllo e la pesatura degli autocarri in ingresso ed in uscita dal sito medesimo. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la realizzazione di uno scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche nei primi strati del sottosuolo, lo stesso dovrà essere autorizzato a norma del D.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale).
- 10) AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO CAPPELLACCIO - La "Bettoni.4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, ha confermato l'esclusione dal progetto di un'area in disponibilità della Società stessa, indicata in verde nella tavola "1.3 – Planimetria stato di fatto". Detta area - che prima dell'avvio dei lavori risultava boscata mentre attualmente è occupata da un deposito temporaneo di cappellaccio – non risulta inclusa nel progetto autorizzato con Provvedimento finale del S.U.A.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015. Con riferimento a quanto appena premesso, la "Bettoni 4.0" S.r.l. con la documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzativa sarà tenuta a produrre i titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica ecc...) ottenuti dal Comune di Cavaglià per l'area di cui trattasi (mappale 525 foglio 27). Inoltre dovendo la gestione del cappellaccio essere inclusa nel "Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.)" predisposto ai sensi del D. Lgs 117/08, la

“Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà tenere conto di questa fattispecie nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per affrontare le successive fasi autorizzative.

- 11) INTERVENTI DI RECUPERO MORFOLOGICO E AMBIENTALE CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO – Anche nell'ipotesi in cui la “Bettoni 4.0” S.r.l. non riuscisse a realizzare l'impianto fotovoltaico nella “Fase III”, gli altri interventi di recupero morfologico e ambientale (inerbimento) previsti sull'area dell'impianto stesso dovranno comunque essere realizzati nella “Fase III”.
- 12) NECESSITA' CONSEGUIMENTO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO UNITAMENTE ALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE – La “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà conseguire l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto unitamente alle relative opere di connessione, utilizzando la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all'art. 8 del D.Lgs 190/2024. La P.A.S. potrà essere rilasciata dal Comune di Cavaglià nell'ambito del successivo procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23/2016, in quanto “il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività”. In ragione di tale assunto la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà quindi allegare al progetto definitivo da allestire per affrontare la fase autorizzativa successiva, tutti gli elaborati e gli atti necessari per ottenere anche questo titolo.
- 13) BIODIVERSITA' (1) – Preso atto che il recupero morfologico della scarpata Sud della cava a Nord della strada Valledora risulta completato, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà prevedere la messa a dimora delle specie indicate nel progetto nella prima stagione vegetativa utile della “Fase III” (primavera 2026).
- 14) BIODIVERSITA' (2) – E' prescritto alla “Bettoni 4.0” S.r.l. che, nelle zone a piano campagna, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la “superficie inerbita” sia sostituita dalla messa a dimora di piante, come previsto per le aree pianeggianti/aree di scarpata dell'attigua cava esaurita.
- 15) BIODIVERSITA' (3) – E' prescritto alla “Bettoni 4.0” S.r.l. che, qualora le opere in progetto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico non fossero realizzate, il sito dovrà essere oggetto di interventi di ripristino ambientale nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel progetto di recupero ambientale previsto per la fase di dismissione dell'impianto stesso.
- 16) BIODIVERSITA' (4) – Negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la barriera vegetale di mascheramento posta sul lato Nord-Ovest dell'area adibita a sede dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata dalla “Bettoni 4.0” S.r.l. nella prima stagione ottimale alla piantumazione successiva all'autorizzazione. Ciò dovrà avvenire mediante la messa a dimora di alberi ed arbusti disposti su doppio filare, utilizzando le essenze autoctone già previste per gli interventi di ripristino in progetto con le stesse percentuali di impianti e gli stessi interventi di manutenzione. La siepe dovrà avere una densità tale da consentire il mascheramento dell'area dalla strada. La “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà congruamente rendere conto negli elaborati di progetto definitivo delle ragioni dell'eventuale valutazione in senso negativo dell'indicazione qui sopra fornita.
- 17) BIODIVERSITA' (5) – Preso atto che il recupero morfologico della scarpata lato Ovest della cava esaurita a Sud della strada Valledora risulta completato, negli elaborati del progetto

definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevedere la messa a dimora di alberi/arbusti come per le scarpate attigue nella prima stagione vegetativa utile della "Fase III" (primavera 2026).

- 18) PRODUZIONE DI RIFIUTI (1) – Con riferimento ai rifiuti prodotti dall'attività estrattiva la "Bettoni 4.0" S.r.l., per la presente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.), predisposto ai sensi del D. Lgs 117/08 (cfr. Elaborato 5 – Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione); tuttavia l'elaborato di cui sopra tratta esclusivamente i limi di lavaggio prodotti dalla lavorazione dei materiali estratti. Considerato invece che il sopracitato decreto definisce i "rifiuti di estrazione" quali rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, è conseguentemente necessario che, con la progettazione definitiva necessaria per affrontare le successive fasi autorizzative, sia predisposto idoneo Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.), che prenda in esame **tutti i rifiuti prodotti dall'attività estrattiva** e quindi anche gli sterili di copertura (cappellaccio) e il terreno vegetale.
- 19) PRODUZIONE DI RIFIUTI (2) – [Rilevato che, nell'elaborato 1 – "Relazione Tecnico-Illustrativa" (della presente Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.), la "Bettoni 4.0" S.r.l. attesta che i cumuli di stoccaggio dei limi di lavaggio, di altezza non superiore a 3 m, sarebbero inerbiti, al fine di evitare l'insorgere di alterazioni di tipo fisico, chimico o biologico e di problematiche di stabilità ma che tale accorgimento gestionale non è parimenti incluso nel P.G.R.E.,] E' prescritto che nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi autorizzative la "Bettoni 4.0" S.r.l. riveda il P.G.R.E., garantendone la coerenza interna con gli altri elaborati di progetto, integrandolo alla luce delle considerazioni sopra riportate e, soprattutto, curandone la redazione in coerenza con i contenuti minimi di cui all'art. 5, c. 3 del D. Lgs. 117/08.
- 20) AMBIENTE IDRICO - PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 – Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà prevedere rilievi freaticometrici (frequenza mensile) e l'analisi dei parametri chimici previsti nel Piano di Monitoraggio (Elaborato 6 - Rev. 1 Piano di monitoraggio ambientale, agosto 2025) (frequenza annuale) sui n. 4 piezometri presenti in situ denominati "PZ1", "PZ2", "PZ3", "PZ4" con frequenza di campionamento almeno annuale. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi tramite report all'Autorità competente.
- 21) EMISSIONI SONORE (1) – In ragione delle modifiche al progetto autorizzato, alla documentazione progettuale/ambientale necessaria per la successiva fase autorizzativa dovrà essere acclusa una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004 e in cui siano esaminati gli effetti delle modifiche in progetto.
- 22) EMISSIONI SONORE (2) – Considerando altresì lo spostamento della lavorazione dei materiali cavati dall'impianto (dismesso) presente nel sito di Cavaglià all'impianto presente nel sito di Cascina Alba (Tronzano V.se), nella progettazione definitiva dovrà essere operata una valutazione dei possibili effetti sotto il profilo acustico del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento, utilizzando per il calcolo previsionale gli algoritmi specifici delle infrastrutture di trasporto stradali.
- 23) EMISSIONI IN ATMOSFERA (1) – Al termine della coltivazione della cava, i tratti di percorrenze che la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha appositamente asfaltato per contenere la diffusione delle polveri durante lo svolgimento della propria attività estrattiva, dovranno – salvo diversi accordi con le

proprietà che concessero il diritto di transito – essere ridotti in pristino, attraverso la rimozione dell'asfalto.

- 24) EMISSIONI IN ATMOSFERA (2) – *Nell'allestimento della documentazione progettuale definitiva necessaria per la successiva fase autorizzativa, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà comprendere una valutazione modellistica dell'impatto generato dalle emissioni in atmosfera dovute alla viabilità connessa alle opere in progetto.*
- 25) EMISSIONI IN ATMOSFERA (3) – *La "Bettoni 4.0" S.r.l., avendo concesso diritto di passaggio alla "Gold Cave" S.r.l. nell'attuale area di pertinenza del progetto qui istruito, prima dell'eventuale avvio dei lavori nel sito di cava in loc. "Il Sorto", dovrà predisporre idoneo impianto di lavaggio degli pneumatici, per tutti i mezzi che accedano alla viabilità comunale della Strada della Valledora.*
- 26) EMISSIONI IN ATMOSFERA (4) [INDICAZIONI OPERATIVE A.R.P.A.] - *Per limitare la diffusione in atmosfera dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti modalità operative:*
- i. Dovrà essere realizzata l'asfaltatura di due porzioni/tratti di pista interna nelle immediate vicinanze degli accessi sulla strada pubblica, nell'area a Nord della Strada Valle Dora;*
 - ii. Dovrà essere garantito il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale mediante copertura con telone dei carichi;*
 - iii. Dovrà essere mantenuta una velocità adeguata durante il trasferimento del materiale con istruzioni agli addetti al trasporto per evitare il sollevamento di polveri e ridurre i consumi;*
 - iv. Dovrà essere garantita la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cava prima che i mezzi accedano alla viabilità ordinaria;*
 - v. Dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h);*
 - vi. Dovrà essere costantemente garantito l'abbattimento delle polveri aero-disperse mediante bagnatura periodica delle piste e dei piazzali di cava, attraverso l'utilizzo di impianti fissi o mobili da collocare lungo tutta la viabilità del sito;*
 - vii. Durante le operazioni di distribuzione del materiale per il recupero ambientale dovrà provvedersi all'umidificazione dello stesso per ridurre l'emissione di polveri;*
 - viii. Dovrà evitarsi l'escavazione e movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso;*
 - ix. Nelle giornate particolarmente secche e ventose dovrà provvedersi ad operazioni di bagnatura del materiale scoperto, al fine di limitare la diffusione di polveri e mantenere un tasso ottimale di umidità del terreno;*
 - x. Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria;*
 - xi. Tutti i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività dovranno essere omologati con emissioni rispettose delle normative più recenti.*
- 27) [PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] - POLVERI E RUMORI – *E' richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di mantenere un'elevata vigilanza e di implementare le migliori pratiche disponibili per la gestione delle polveri e del rumore, anche sui tratti già asfaltati, al fine di minimizzare qualsiasi potenziale disturbo ai ricettori sensibili (Rif.to "Questione n. 19").*

- 28) [PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] - ANALISI NELLA GESTIONE DI FLUSSI CUMULATI (1) – Sarà necessario provvedere al formale aggiornamento dell'autorizzazione in essere rilasciata per il sito di "Cascina Alba" (cfr. Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 389 del 04.05.2023) e tale aggiornamento dovrà includere:
- i. l'aggiornamento del "Piano di Gestione dei Limi" e del "Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione", tenendo conto dei maggiori volumi prodotti;
 - ii. l'aggiornamento degli elaborati planimetrici degli stoccaggi e delle movimentazioni interne".
- 29) [PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] – ANALISI NELLA GESTIONE DI FLUSSI CUMULATI (2) – L'apporto di materiale proveniente dalla cava "Cascina La Valle" non dovrà in alcun modo pregiudicare la corretta gestione dell'impianto e della cava e del recupero del sito di "Cascina Alba".
- 30) [PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] – VIABILITA' – Il ripristino del manto stradale sulle strade provinciali (per una larghezza pari a quella della carreggiata), nonché ogni ulteriore intervento manutentivo che si rendesse necessario a seguito del transito mezzi, risulterà sempre a carico del soggetto proponente".

Ritenuto di dover accogliere e fare proprie le conclusioni qui sopra riportate a cui è giunto l'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC in ordine al giudizio di Verifica ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

VISTO altresì il contributo tecnico del Dip.to Piemonte NE dell'A.R.P.A., contenuto nell'invio P.E.C. n. 00080522/2025 del 17.09.2025 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo:A4A9D7E (prot. ricez. Provincia n. 19013 del 17.09.2025) e costituente la formalizzazione degli apporti al Verbale della riunione dell'Organo Tecnico Provinciale del 12.09.2025, a cura della funzionaria tecnica A.R.P.A. partecipante alla riunione medesima;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 19.07.2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1 Per le valutazioni operate dall'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC in premessa al presente provvedimento riportate in estratto, di ritenere **NON necessaria la sottoposizione alla successiva fase di VALUTAZIONE** di Impatto Ambientale di cui all'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (con specifico riferimento all'art. 27 bis), del progetto presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 04315880163), corrente in loc. Forno Fusorio snc del Comune di Azzone (BG) 24020, denominato: "*Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle – Revisione 2025*", la cui realizzazione è prevista nei territori comunali di Cavaglià (BI), Alice Castello (VC) e Tronzano Vercellese (VC). Il progetto è riconducibile alle tipologie di cui ai nn. 8 lett. i) + t) dell'All. alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e la procedura è stata svolta di concerto tra le Province interessate (Biella e Vercelli) dalla eventuale realizzazione del progetto;
- 2 Di dare tuttavia atto che il giudizio di non necessità di sottoposizione a V.I.A. riportato al suddetto punto n. 1 è **condizionato** al **rispetto delle SEGUENTI PRESCRIZIONI/INDICAZIONI (N.B.:** Premesso che - per le caratteristiche della fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e per i contenuti delle prescrizioni/condizioni che seguono, ognuna delle stesse è finalizzata a fornire indicazioni per la redazione del progetto definitivo o, comunque, per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'intervento descritto nel progetto e non anche da considerare "condizioni ambientali" così come intese dall'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si precisa che le prescrizioni/condizioni che seguono non saranno assoggettabili al sistema di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali dettagliatamente previsto nell'art. 28 ("Monitoraggio") del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In assenza dell'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel prosieguo, s'intende che il progetto qui istruito debba essere assoggettato alla V.I.A. di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La verifica dell'adempimento delle stesse avverrà quindi nell'ambito dell'Istruttoria tecnica sulla documentazione progettuale allegata alle istanze di rilascio delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento in progetto, eventualmente presentate dal soggetto proponente, nei procedimenti relativi, ad opera di ciascuno dei soggetti istituzionali che ne sono autori:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">a) GESTIONE ACQUE METEORICHE - Nella progettazione definitiva necessaria per la successiva fase autorizzativa la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevedere la corretta gestione delle acque meteoriche anche in condizioni di eventi estremi. Il sistema di raccolta delle acque superficiali (canalette drenanti) dovrà sempre trovarsi in condizioni di massima efficienza e dovrà essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito di precipitazioni abbondanti e per assicurare altresì la capienza di progettob) NECESSITA' DISTINZIONE E SEPARAZIONE T/R DA SCAVO DI PROVENIENZA ESTERNA, CON RELATIVE MODALITA' OPERATIVE - La "Bettoni 4.0" S.r.l., nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per le successive fasi autorizzative, dovrà: |
|--|

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">I. prevedere con chiarezza nel progetto la distinzione e la separazione delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna, tra quelle originate dai primi strati superficiali di suolo (e quindi più ricche di sostanza organica) da quelle provenienti da strati più profondi di terreno, e con le seguenti indicazioni operative: |
|---|

	i. le terre e rocce da scavo di cui sopra, originate dai primi strati superficiali di suolo - e quindi di qualità più alta – dovranno essere miscelate con il terreno vegetale prodotto e accumulato nel sito; ii. le terre e rocce da scavo di cui sopra, provenienti da strati più profondi di terreno, dovranno essere miscelate con il limo di lavaggio proveniente dagli impianti di lavorazione di Cascina Alba;
	II. prevedere che il recupero ambientale del fondo cava sia realizzato attraverso la predisposizione di n. tre strati, così composti:
	i. un 1° strato, dello spessore di 1 m (un metro), di solo limo di lavaggio; ii. successivamente un 2° strato, dello spessore circa 1 m (un metro), di terre e rocce da scavo prive di sostanza organica attiva miscelate con il limo di lavaggio; iii. infine un 3° strato superficiale, dello spessore circa di circa 50 cm, di terreno vegetale miscelato a terre e rocce da scavo con sostanza organica attiva;
c)	PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (1) - La “Bettoni 4.0” S.r.l. sarà tenuta a rispettare diligentemente il cronoprogramma delle attività previsto in progetto, in modo da garantire il progressivo recupero delle aree oggetto di coltivazione.
d)	PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (2) – Con riguardo a tutte le opere di recupero e inserimento ambientale a verde, dovranno essere attuate le cure colturali di accompagnamento alla crescita delle piante messe a dimora, al fine di migliorarne l’attecchimento, previste dal piano di manutenzione.
e)	PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (3) - La “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà presentare, con cadenza annuale, apposita Relazione che contenga e illustri:
	i. gli interventi di recupero ambientale realizzati nel corso dell’anno; ii. una previsione degli interventi di recupero ambientale da effettuarsi nel corso dell’anno successivo, con specifico riferimento alle previsioni del progetto approvato, sia in termini qualitativi che quantitativi, fatti salvi i casi in cui siano necessarie modifiche che dovranno comunque essere concertate; iii. il consuntivo dovrà contenere informazioni in merito ai movimenti terra connessi al recupero morfologico del sito, alla ricostituzione del suolo, agli interventi d’inerbimento e messa a dimora, alle cure colturali eseguite e alle fallanze da risarcire nei 12 mesi successivi e alle modalità di conservazione del terreno di coltivo in attesa del suo riutilizzo per le attività di recupero ambientale; iv. l’elaborato dovrà prevedere allegati fotografici datati e orientati su apposita cartografia.
	La Relazione di cui alla presente Prescrizione dovrà essere trasmessa all’A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est e alla Provincia di Biella. A seguito della trasmissione delle relazioni annuali inerenti all’andamento degli interventi di recupero, qualora si presentassero criticità, potranno essere valutate azioni correttive, da attuare in accordo con l’Autorità Competente.
f)	PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (4) - All’interno della Relazione di cui alla prescrizione precedente, la descrizione delle attività di manutenzione eseguite dovrà essere integrata con un paragrafo dedicato agli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017, utile a fornire elementi di conoscenza circa:

- i. individuazione delle specie trattate;
- ii. dettagli sugli interventi eseguiti;
- iii. ubicazione dei nuclei (coordinate WGS84 UTM32);
- iv. ogni altra informazione utile a verificarne l'efficacia negli anni.

Dovrà essere attuato un monitoraggio con caratteristiche coerenti con quanto indicato nella procedura A.R.P.A. *“Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)”*.

I dati cartografici richiesti dovranno essere forniti anche in formato vettoriale.

- g) **PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (5)** - Il terreno di scotico, stoccato per le attività di ripristino, dovrà essere conservato in cumuli di altezza non superiore a 3m, che dovranno essere oggetto di inerbimento, al fine di prevenire l'erosione, la perdita di sostanza organica e l'insediamento di vegetazione alloctona invasiva. La composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle *“Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra”* (Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017). La movimentazione e lavorazione del *top-soil* dovrà sempre essere eseguita con il terreno in tempera, evitando fenomeni di eccessivo compattamento.
- h) **PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016 (6)** - In relazione agli autocontrolli da effettuare sul materiale in ingresso all'area di cava, si richiede sin d'ora che la “Bettoni 4.0” S.r.l. provveda a trasmettere all'A.R.P.A. (c/o dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it, all'attenzione del servizio di Tutela e Vigilanza sede di Biella), con preavviso di almeno 15 gg, una comunicazione preventiva circa la data del campionamento delle terre e rocce da scavo, in modo che l'Agenzia possa eventualmente procedere con un contro campione.
- i) **VERIFICA NECESSITA' DI SERVIZI IGIENICI E CONSEGUENTE POTENZIALE NECESSITA' CONSEGUIMENTO AUTORIZZAZIONI SCARICO** - In vista della predisposizione della documentazione progettuale definitiva necessaria per affrontare la successiva fase autorizzativa, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, verificare la necessità o meno di prevedere la realizzazione di servizi igienici per il personale occupato nel sito di cava e nel previsto ufficio per l'accettazione, il controllo e la pesatura degli autocarri in ingresso ed in uscita dal sito medesimo. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la realizzazione di uno scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche nei primi strati del sottosuolo, lo stesso dovrà essere autorizzato a norma del D.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale).
- j) **AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO CAPPELLACCIO** – La “Bettoni 4.0” S.r.l., in sede di chiarimenti, ha confermato l'esclusione dal progetto di un'area in disponibilità della Società stessa, indicata in verde nella tavola “1.3 – Planimetria stato di fatto”. Detta area - che prima dell'avvio dei lavori risultava boscata mentre attualmente è occupata da un deposito temporaneo di cappellaccio – non risulta inclusa nel progetto autorizzato con Provvedimento finale del S.UA.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015. Con riferimento a quanto appena premesso, la “Bettoni 4.0” S.r.l. con la documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzativa sarà tenuta a produrre i titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica ecc...) ottenuti dal Comune di Cavaglià per l'area di cui trattasi (mappale 525 foglio 27). Inoltre dovendo la gestione del cappellaccio essere inclusa nel “Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.)” predisposto ai sensi del D. Lgs 117/08, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà tenere conto di questa fattispecie nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per affrontare le successive fasi autorizzative;

- k) **INTERVENTI DI RECUPERO MORFOLOGICO E AMBIENTALE CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO** – Anche nell'ipotesi in cui la "Bettoni 4.0" S.r.l. non riuscisse a realizzare l'impianto fotovoltaico nella "Fase III", gli altri interventi di recupero morfologico e ambientale (inerbimento) previsti sull'area dell'impianto stesso dovranno comunque essere realizzati nella "Fase III".
- l) **NECESSITA' CONSEGUIMENTO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO UNITAMENTE ALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE** – La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà conseguire l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto unitamente alle relative opere di connessione, utilizzando la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all'art. 8 del D.Lgs 190/2024. La P.A.S. potrà essere rilasciata dal Comune di Cavaglià nell'ambito del successivo procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23/2016, in quanto *"il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività"*. In ragione di tale assunto la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà quindi allegare al progetto definitivo da allestire per affrontare la fase autorizzativa successiva, tutti gli elaborati e gli atti necessari per ottenere anche questo titolo.
- m) **BIODIVERSITA' (1)** – Preso atto che il recupero morfologico della scarpata Sud della cava a Nord della strada Valledora risulta completato, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevedere la messa a dimora delle specie indicate nel progetto nella prima stagione vegetativa utile della "Fase III" (primavera 2026).
- n) **BIODIVERSITA' (2)** – E' prescritto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. che, nelle zone a piano campagna, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la "superficie inerbita" sia sostituita dalla messa a dimora di piante, come previsto per le aree pianeggianti/aree di scarpata dell'attigua cava esaurita.
- o) **BIODIVERSITA' (3)** – E' prescritto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. che, qualora le opere in progetto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico non fossero realizzate, il sito dovrà essere oggetto di interventi di ripristino ambientale nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel progetto di recupero ambientale previsto per la fase di dismissione dell'impianto stesso.
- p) **BIODIVERSITA' (4)** - Negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la barriera vegetale di mascheramento, posta sul lato Nord-Ovest" dell'area adibita a sede dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. nella prima stagione ottimale alla piantumazione successiva all'autorizzazione. Ciò dovrà avvenire mediante la messa a dimora di alberi ed arbusti disposti su doppio filare, utilizzando le essenze autoctone già previste per gli interventi di ripristino in progetto con le stesse percentuali di impianti e gli stessi interventi di manutenzione. La siepe dovrà avere una densità tale da consentire il mascheramento dell'area dalla strada. La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà congruamente rendere conto negli elaborati di progetto definitivo delle ragioni dell'eventuale valutazione in senso negativo dell'indicazione qui sopra fornita.
- q) **BIODIVERSITA' (5)** – Preso atto che il recupero morfologico della scarpata lato Ovest della cava esaurita a Sud della strada Valledora risulta completato, negli elaborati del progetto definitivo da presentare per la successiva fase autorizzativa, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevedere la messa a dimora di alberi/arbusti come per le scarpate attigue nella prima stagione vegetativa utile della "Fase III" (primavera 2026).
- r) **PRODUZIONE DI RIFIUTI (1)** – Preso atto che, con riferimento ai rifiuti prodotti dall'attività estrattiva la "Bettoni 4.0" S.r.l., per la presente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ha presentato il *Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione* (P.G.R.E.), predisposto ai sensi del D. Lgs 117/08 (cfr. Elaborato 5 – Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione) ma che l'elaborato di cui sopra tratta esclusivamente i limi di lavaggio prodotti dalla lavorazione dei

materiali estratti. Considerato invece che il sopracitato decreto definisce i “rifiuti di estrazione” quali rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, è conseguentemente necessario che, con la progettazione definitiva necessaria per affrontare le successive fasi autorizzative, sia predisposto idoneo *Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione* (P.G.R.E.), che prenda in esame **tutti i rifiuti prodotti dall’attività estrattiva** e quindi anche gli sterili di copertura (cappellaccio) e il terreno vegetale.

- s) **PRODUZIONE DI RIFIUTI (2)** – [Rilevato che, nell’elaborato 1 – “Relazione Tecnico-Illustrativa” (della presente Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.), la “Bettoni 4.0” S.r.l. attesta che i cumuli di stoccaggio dei limi di lavaggio, di altezza non superiore a 3 m, sarebbero inerbiti, al fine di evitare l’insorgere di alterazioni di tipo fisico, chimico o biologico e di problematiche di stabilità ma che tale accorgimento gestionale non è parimenti incluso nel P.G.R.E.,] E’ prescritto che nell’allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi autorizzative la “Bettoni 4.0” S.r.l. riveda il P.G.R.E., garantendone la coerenza interna con gli altri elaborati di progetto, integrandolo alla luce delle considerazioni sopra riportate e, soprattutto, curandone la redazione in coerenza con i contenuti minimi di cui all’art. 5, c. 3 del D. Lgs. 117/08.
- t) **AMBIENTE IDRICO - PRESCRIZIONI A.R.P.A. DA TRASPORRE NEL FUTURO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI L.R. 23/2016** – Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà prevedere rilievi freaticometrici (frequenza mensile) e l’analisi dei parametri chimici previsti nel Piano di Monitoraggio (Elaborato 6 - Rev. 1 Piano di monitoraggio ambientale, agosto 2025) (frequenza annuale) sui n. 4 piezometri presenti in situ denominati “PZ1”, “PZ2”, “PZ3”, “PZ4” con frequenza di campionamento almeno annuale. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi tramite report all’Autorità competente.
- u) **EMISSIONI SONORE (1)** – In ragione delle modifiche al progetto autorizzato, alla documentazione progettuale/ambientale necessaria per la successiva fase autorizzativa dovrà essere acclusa una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004 e in cui siano esaminati gli effetti delle modifiche in progetto.
- v) **EMISSIONI SONORE (2)** – Considerando altresì lo spostamento della lavorazione dei materiali cavati dall’impianto (disMESSO) presente nel sito di Cavaglià all’impianto presente nel sito di Cascina Alba (Tronzano V.se), nella progettazione definitiva dovrà essere operata una valutazione dei possibili effetti sotto il profilo acustico del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento, utilizzando per il calcolo previsionale gli algoritmi specifici delle infrastrutture di trasporto stradali.
- w) **EMISSIONI IN ATMOSFERA (1)** – Al termine della coltivazione della cava, i tratti di percorrenze che la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha appositamente asfaltato per contenere la diffusione delle polveri durante lo svolgimento della propria attività estrattiva, dovranno – salvo diversi accordi con le proprietà che concessero il diritto di transito – essere ridotti in pristino, attraverso la rimozione dell’asfalto.
- x) **EMISSIONI IN ATMOSFERA (2)** – Nell’allestimento della documentazione progettuale definitiva necessaria per la successiva fase autorizzativa, la “Bettoni 4.0” S.r.l. dovrà comprendere una valutazione modellistica dell’impatto generato dalle emissioni in atmosfera dovute alla viabilità connessa alle opere in progetto.
- y) **EMISSIONI IN ATMOSFERA (3)** – La “Bettoni 4.0” S.r.l., avendo concesso diritto di passaggio alla “Gold Cave” S.r.l. nell’attuale area di pertinenza del progetto qui istruito, prima dell’eventuale avvio dei lavori nel sito di cava “Il Sorto”, dovrà predisporre idoneo impianto di lavaggio degli pneumatici, per tutti i mezzi che accedano alla viabilità comunale della Strada della Valledora.
- z) **EMISSIONI IN ATMOSFERA (4) [INDICAZIONI OPERATIVE A.R.P.A.]** - Per limitare la diffusione in atmosfera dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti modalità operative:

- i. Dovrà essere realizzata l'asfaltatura di due porzioni/tratti di pista interna nelle immediate vicinanze degli accessi sulla strada pubblica, nell'area a Nord della Strada Valle Dora;
- ii. Dovrà essere garantito il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale mediante copertura con telone dei carichi;
- iii. Dovrà essere mantenuta una velocità adeguata durante il trasferimento del materiale con istruzioni agli addetti al trasporto per evitare il sollevamento di polveri e ridurre i consumi;
- iv. Dovrà essere garantita la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cava prima che i mezzi accedano alla viabilità ordinaria;
- v. Dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h);
- vi. Dovrà essere costantemente garantito l'abbattimento delle polveri aero-disperse mediante bagnatura periodica delle piste e dei piazzali di cava, attraverso l'utilizzo di impianti fissi o mobili da collocare lungo tutta la viabilità del sito;
- vii. Durante le operazioni di distribuzione del materiale per il recupero ambientale dovrà provvedersi all'umidificazione dello stesso per ridurre l'emissione di polveri;
- viii. Dovrà evitarsi l'escavazione e movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso;
- ix. Nelle giornate particolarmente secche e ventose dovrà provvedersi ad operazioni di bagnatura del materiale scoperto, al fine di limitare la diffusione di polveri e mantenere un tasso ottimale di umidità del terreno;
- x. Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria;
- xi. Tutti i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività dovranno essere omologati con emissioni rispettose delle normative più recenti.

aa) **[PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] - POLVERI E RUMORI** – E' richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di mantenere un'elevata vigilanza e di implementare le migliori pratiche disponibili per la gestione delle polveri e del rumore, anche sui tratti già asfaltati, al fine di minimizzare qualsiasi potenziale disturbo ai ricettori sensibili (Rif.to "Questione n. 19");

bb) **[PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] - ANALISI NELLA GESTIONE DI FLUSSI CUMULATI (1)** – Sarà necessario provvedere al formale aggiornamento dell'autorizzazione in essere rilasciata per il sito di "Cascina Alba" (cfr. Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 389 del 04.05.2023) e tale aggiornamento dovrà includere:

- i. l'aggiornamento del "Piano di Gestione dei Limi" e del "Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione", tenendo conto dei maggiori volumi prodotti;
- ii. l'aggiornamento degli elaborati planimetrici degli stoccaggi e delle movimentazioni interne".

cc) **[PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] – ANALISI NELLA GESTIONE DI FLUSSI CUMULATI (2)** – L'apporto di materiale proveniente dalla cava "Cascina La Valle" non dovrà in alcun modo pregiudicare la corretta gestione dell'impianto e della cava e del recupero del sito di "Cascina Alba".

dd) **[PRESCRIZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI VERCELLI PER GLI IMPATTI PRODOTTI SUL PROPRIO TERRITORIO] – VIABILITA'** – Il ripristino del manto stradale sulle strade provinciali (per una larghezza pari a quella della carreggiata), nonché ogni

ulteriore intervento manutentivo che si rendesse necessario a seguito del transito mezzi, risulterà sempre a carico del soggetto proponente.

- ee) **COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO N.E. DELL'A.R.P.A. PIEMONTE, DELLA DATA DI INIZIO E FINE LAVORI:** Nell'eventualità che il progetto di cui trattasi ottenga, nelle fasi successive, tutte le autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione, è prescritto al proponente l'obbligo della comunicazione al Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE di Biella della data di avvio e fine dei lavori, al fine di consentire al Dipartimento medesimo la verifica dell'adempimento delle indicazioni ambientali contenute nel progetto e nelle prescrizioni assegnate.

- 3 Di far inoltre presente alla "Bettoni 4.0" S.r.l. che la documentazione progettuale definitiva a corredo dell'eventuale istanza di rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive e degli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, dovrà tenere conto altresì dei rilievi critici (non costituenti prescrizioni) contenuti nel Verbale dell'Organo Tecnico Provinciale riunione del 12.09.2025, qui riportato in estratto in premessa. Inoltre dovranno tenere conto dei rilievi contenuti nelle note fatte pervenire, nel corso del presente procedimento, dai seguenti soggetti istituzionali indicati dal proponente stesso nell'apposito Elenco Autorizzazioni: 1) nota P.E.C. Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli n. 2618/2025 del 30.06.2025; 2) nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00008023/2025 del 04.07.2025 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo A1F1F40, costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: I] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00097384 del 26.06.2025 Aoo:A1600A; II] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00007266 del 19.06.2025 Aoo:A19000). Infine dovranno altresì essere tenute in considerazione – eventualmente anche in modo critico – le osservazioni del pubblico pervenute durante la fase di evidenza pubblica del progetto qui istruito (cfr. nota del "Movimento Valledora" Cavaglià (BI), datata 30.06.2025 e pervenuta via P.E.C. in data 03.07.2025);
- 4 Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente a copia del Verbale della riunione dell'O.T.I. BI-VC del 12.09.2025, delle 2 note indicate al n. 2 precedente, e, infine, dell'osservazione del pubblico pervenuta, alla "Bettoni 4.0" S.r.l., loc. Forno Fusorio snc del Comune di Azzone (BG) C.A.P. 24020 (indirizzo P.E.C.: bettoni4.0@pec.it);
- 5 Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria dal Responsabile del Procedimento;
- 6 Di far presente che contro il presente provvedimento finale può essere proposto ricorso: a) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010, n. 104; b) al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Patergnani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa